

FONTI LEGISLATIVE

a cura di

Luigi M. De Candido e Pier Giorgio M. Di Domenico

INTRODUZIONE

In questa sezione sono raccolti i decreti del capitolo generale di Budrio (1548) e le tre edizioni cinquecentesche delle Costituzioni dei Servi (1556; 1569; 1580). Non si considerano le Costituzioni di Venezia del 1503, non essendo una nuova redazione, ma il testo stampato delle *Constitutiones antiquae* con l'aggiunta dei decreti dei capitoli generali (1295-1473) che avevano assunto valore legislativo stabile.

Dei decreti del capitolo budriense si riporta la traduzione integrale, considerata la loro importanza come espressione della volontà riformatrice del priore generale Agostino Bonucci: vi si riflettono infatti le esigenze che avevano ispirato il suo discorso dell'8 aprile 1546 e in genere tutta la sua attività al concilio di Trento¹.

Delle tre edizioni costituzionali si riporta sempre il primo capitolo *De reverentiis*, testimonianza della pietà mariana dell'Ordine nel secolo XVI; è stata fatta poi un'ampia scelta degli articoli che appaiono più caratteristici e innovativi e nei quali si possono intravedere la vita, il modo di pensare, le aspirazioni dei Servi di quell'epoca.

Le Costituzioni dell'Osservanza e degli Eremiti di Monte Senario sono state inserite nella sezione *Movimenti di riforma*; Regole e statuti dei gruppi laici dei Servi nella sezione ad essi dedicata².

¹ B. ULIANICH, *Bonucci, Agostino*, "Dizionario Biografico degli Italiani", 12, Roma 1970, p. 449.

² Le introduzioni alle singole edizioni e parte della traduzione degli articoli costituzionali sono di Luigi M. De Candido.

LE COSTITUZIONI DEI SERVI DI SANTA MARIA NEL CINQUECENTO

Nella storia dei Servi di Maria il secolo XVI registra la più vasta fecondità sul terreno della produzione legislativa: sono cinque le edizioni delle costituzioni tra il 1503 e il 1580; ad esse si aggiungono le costituzioni della Congregazione dell'Osservanza. Tanta facondia progettuale e facilità editoriale proviene da molteplici fattori. In primo luogo di certo favorì la rivoluzione tipografica di Johann Gutenberg, la quale sostituiva il manoscritto con la stampa a caratteri mobili, sicché anche i Servi di Maria, Ordine tradizionalmente non facoltoso ma piuttosto modesto finanziariamente e dunque parsimonioso nella produzione di scritti su carta o pergamena materiale costoso, poterono accedere alle più economiche tipografie e stampare dapprima le *constitutiones antiquae*, i cui manoscritti, maneggiati a partire dal 1280 circa, erano scomparsi o sguaiati e quasi inutilizzabili.

Questa impresa editoriale segna appunto il primo tassello del mosaico legislativo cinquecentesco dei Servi che utilizzano tipografie con la scansione seguente, come appare sul rispettivo frontespizio: *edizione 1503* Venetiis, Felix de Consortibus; *edizione 1548* (capitolo generale di Budrio) Bononiae, Bartholomaeum Bonardum; *edizione 1556* (capitolo generale di Verona nel 1554) Romae, Valerium et Aloisium Doricos fratres Brixienses; *edizione 1569* (capitolo generale di Bologna nel 1567) edite a Firenze nel 1569 senza indicazione dell'editore; *edizione 1580* (capitolo generale di Parma 1579) Venetiis, ex officina Dominici Guerraei et Io. Baptistae fratrum.

Di analoga facilitazione usufruisce la Congregazione dell'Osservanza che stampa due edizioni cinquecentesche, l'una nel 1516 Venetiis, per Jacobum Pentium de Leucho, l'altra nel 1570 Ferrariae, excudebat Franciscus Rubeus.

A completamento della panoramica sul fervore tipografico dei Servi è d'uopo aggiungere anche, spostando la data di una manciata di anni oltre il Cinquecento, l'edizione delle costituzioni degli Eremiti di Monte Senario nel 1613 -in lingua italiana- a Firenze presso la stamperia di Bartolomeo Sermartelli e fratelli.

Siffatta elencazione di date e frontespizi -quasi mai fornita- ha un pregio rilevante: riscontrare che l'edizione a stampa metteva le costituzioni nelle mani della moltitudine dei frati, ovviamente almeno di quanti erano in grado di leggere, a differenza del raro e costoso manoscritto pre-tipografico disponibile a uno solo o a pochi frati. La dimestichezza con il testo integrale diveniva opportunità pedagogica, sprone a farsi amico del libro e discepolo del messaggio costituzionale, fonte di frequente accesso individuale e comunitario. La pluralità delle edizioni a stampa fu anche garanzia di conservazione dei testi.

Altra motivazione che induce i Servi di Maria a replicare le edizioni tipografiche fu il concilio ecumenico di Trento, celebrato in varie tappe tra il 1545 e il 1563: esso impegnò anche i religiosi al rinnovamento. Di rinnovamento anche i Servi abbisognavano, in quanto serpeggiavano nei conventi rilassatezze e la vita regolare ristagnava, sebbene aliena da deviazioni clamorose: di quel rinnovamento si occupavano i capitoli generali che emanavano propri decreti, alcuni dei quali divennero libro di costituzioni integrali.

bibliografia: F.A. DAL PINO, *Edizioni delle Costituzioni dei Servi dal secolo XIII al 1940*, "Studi Storici OSM", 19 (1969), p. 5-48 (ristampato in *Spazi e figure lungo la storia dei Servi di santa Maria (secoli XIII-XX)*, Herder, Roma 1997, p. 200-251); L.M. DE CANDIDO, *Il rinnovamento legislativo nell'Ordine tra il 1548 e il 1580*, in *I Servi di Maria nel clima del Concilio di Trento (Da fra Agostino Bonucci a fra Angelo M. Montorsoli)*, (5ª Settimana di Monte Senario, 2-7 agosto 1982), Monte Senario 1982 (Quaderni di Monte Senario – Sussidi di storia e spiritualità, 5), p. 41-83.

I. Budrio 1548

«Il *corpus* legislativo budriense è redatto in forma di lettera circolare firmata dal priore generale, che introduce le 56 norme capitolari con una esortazione personale. [...] Egli rileva, in base alla propria esperienza e alle altrui informazioni, che nell'Ordine la forma di un pio e retto vivere tramandata dai predecessori viene ignorata e disattesa. Perciò si propone una ridotta selezione di normative precedenti al fine di porre rimedio a quanto impedisce il costante progresso della famiglia dei Servi. [...] Le costituzioni di Budrio [...] appaiono una tempestiva corsa ai ripari, e insieme una preventiva costruzione d'una diga di contenimento della decadenza e della crisi. La *novità* sta non tanto dentro l'antologia legislativa, quanto nel contesto esistenziale contemporaneo: ed è soprattutto la "novità" protestante. [...] In sostanza, la normativa del capitolo generale di Budrio è un'impresa più che di rinnovamento legislativo, di rinnovamento della vita monastica dell'Ordine tramite la legislazione: la legislazione come pedagogia è la palese idea centrale delle *constitutiones* del 1548»³ non si configura come testo costituzionale organico, bensì come "un buon servizio ai frati" redatto in forma di lettera circolare e condensato in 56 norme capitolari. Il 'genere letterario' è il medesimo dei documenti capitolari degli anni recenti.

Il concilio di Trento aveva celebrato la propria prima fase (1545-47).

Per il capitolo di Budrio e il priore generale fra Agostino Bonucci cf. in questo volume le sezioni *Fonti documentarie e narrative*, tomo I, e *Maestri e Teologi*, tomo II.

edizione: P.M. SOULIER, *Constitutiones fratrum Beatae Mariae Servorum editae in Comitibus Generalibus Butrii anno Domini MDXLVIII die XXIII Aprilis*, in *Monumenta OSM*, VI, Bruxelles 1903-1904, p. 63- 77.

"Costituzioni" emanate nel capitolo generale di Budrio 1548

Fra Agostino Bonucci di Arezzo

di sacra teologia umile professore, priore generale (sebbene immeritevole) dei frati Servi di santa Maria dell'Ordine di sant'Agostino, a tutti e a ciascuno dei padri e fratelli del medesimo Ordine presenti e futuri, grazia e pace sempiterna nel Signore Gesù Cristo nostro Salvatore.

Poiché nel diritto umano e divino è stabilito che il pastore non solo pascoli il gregge e lo pascoli bene, ma anche renda esattissimo conto di esso, quando Dio lo richieda, noi, da ciò istruiti, per contribuire in qualche modo all'utilità comune dell'Ordine e alla salvezza e al rinnovamento dei nostri conventi, ripetutamente siamo stimolati ad approfondire notte e giorno con la riflessione e l'azione quanto sembri riguardare la gloria di Dio onnipotente e la continuità del nostro Ordine. Infatti noi stessi e da altri abbiamo udito, e siamo stati testimoni oculari, e non certo senza dolore, di quanto ovunque si erri fuori della retta via e nemmeno si conosca quella forma del vivere con pietà e rettitudine che abbiamo ricevuto dagli antichi, tanto è lontana questa forma dall'essere oggi osservata integralmente. Sorretti dal favore del nostro Dio, ci dedichiamo, con quella sollecitudine che si addice a un pastore vigilante, a considerare tutte queste cose e apportarvi un rimedio, perché la nostra famiglia di Servi possa di giorno in giorno progredire verso il meglio. Perciò abbiamo selezionato ed estratto poche norme dalle numerose e sante disposizioni dei nostri predecessori esponendole nel modo più adatto. Prescriviamo e ingiungiamo che tutte, in forza del voto di obbedienza, siano da voi custodite integralmente per poterle imitare.

I. In primo luogo si obbedisca con riverenza in ogni cosa al priore come a un padre⁴: a lui conferiamo tutti quei poteri e autorità che gli sono attribuiti comunemente dalle stesse Costituzioni del nostro Ordine, in modo che tutto quanto deve essere fatto dipenda da lui come da un capo e poi come alle membra passino ai frati dal consiglio dei quali ogni cosa venga organizzata, come sta scritto nelle antiche Costituzioni.

II. Dovunque nel nostro Ordine il culto divino nonché l'ufficio diurno e quello notturno con la massima venerazione, rispettando punteggiatura e pause e inchini a tenore delle prescrizioni

³ L.M. DE CANDIDO, *Il rinnovamento legislativo nell'Ordine tra il 1548 e il 1580*, p. 43.48-49

⁴ Agostino, *Regula ad servos Dei* VII, 1: «Praeposito tamquam patri oboediatur».

dell'Ordine, vengano celebrati di modo che sia vivo nel cuore quanto viene pronunziato con la bocca⁵ e ad essi tutti partecipino secondo il loro grado. Nessuno, a qualsiasi grado appartenga, si esoneri dal culto divino, anzi tutti i maestri in tutti i giorni di festa prendano parte a terza, alla messa conventuale intera, al vespro, e nei giorni più solenni si alzino anche per mattutino; negli altri giorni partecipino alla messa conventuale. Da questa legge non sono esenti i reggenti e coloro che si trovano occupati nella predicazione; costoro o celebrino o ascoltino una messa privata, nel caso che non abbiano potuto partecipare alla messa conventuale, in quanto occupati nell'insegnamento o nella predicazione. Gli altri graduati si levino nei giorni festivi per il mattutino e partecipino a prima, terza, messa principale e al vespro. Nei giorni non festivi nessuno si arroghi dispense che non siano contemplate dalle leggi e dalla retta consuetudine, ma chiunque partecipi al coro. Facciamo eccezione per chi si trova nell'impossibilità e per gli ammalati, non per gli ufficiali se non legittimamente occupati.

III. Tutti cercheranno di non tralasciare mai la celebrazione del divino ufficio. Se qualcuno (non sia mai!) sarà notato pubblicamente di ometterlo spesso, e pur ammonito due o tre volte dai suoi superiori trascurerà di correggersi, essendo ritenuto scomunicato secondo le antiche Costituzioni, lo priviamo in perpetuo di voce attiva e passiva e, se ricopre qualche ufficio, lo dichiariamo immediatamente sospeso da esso. Gli affari comuni non scuseranno gli amministratori dei conventi: vogliamo che tutti abbiano il loro breviario secondo l'ordinamento della Curia romana e, quando non potranno partecipare al coro, dicano in privato l'ufficio divino.

IV. Ribadiamo la norma costituzionale relativa alla *Salve Regina* in ossequio alla beata Vergine, ossia che venga cantata ogni sera con molta devozione e senza strascicare le parole: a questo rito tutti i frati presenti in convento, priori provinciali e altri ufficiali, sospesa ogni faccenda, debbono presenziare prima che si inizi; si suoni la campana perché i frati non accampino giustificazione alcuna⁶.

V. I priori conventuali persuadano i propri fratelli a purificare spesso la coscienza mediante il sacramento evangelico della confessione: se ciò tralasciassero di fare almeno ogni settimana e il priore ne fosse informato, vengano sottomessi a penitenza come malintenzionati e sospetti di acquiescenza verso l'eresia luterana; e i priori stessi, che non abbiano provveduto all'osservanza esatta di tale norma, si ritengano sciolti dal loro ufficio.

VI. Poiché Dio Padre viene placato soprattutto da quella vittima pacifica che è il Figlio suo e da quell'ostia immacolata che nelle messe viene offerta dai sacerdoti nel corpo mistico della Chiesa, affinché un bene così grande non sia perduto dalla Chiesa, ordiniamo a tutti i sacerdoti che, con il consenso e secondo le disposizioni dei propri priori, provinciali o conventuali, dignitosamente e devotamente celebrino le messe nella forma integrale di santa Romana Chiesa, non con velocità né lentezza eccessive bensì con giusto equilibrio, concludendole con *In principio*⁷ e la *Salve Regina* e benedicano il popolo secondo l'usanza dell'Ordine.

VII. Il priore stia attento che la Chiesa non subisca alcuno scandalo, che i frati non abbiano colloqui con donne, soprattutto malfamate e di cattiva vita, che nel tempo delle messe e dei divini uffici non vadano in giro per la chiesa o davanti alle porte della chiesa o del convento, che non stiano alle porte della sagrestia o siedano fuori del coro su uno scanno o sgabello. Provveda pure che siano celebrati gli anniversari dei padri e delle madri e di altri benefattori, e che a sera, detto il *De profundis* con l'orazione e altro, in mezzo al coro o alla chiesa, a un suo cenno tutti genuflettano e dicano *Iube domne benedicere*, e allora egli dia la benedizione e i frati rispondano *Amen*.

VIII. Chierici e laici dicano ogni giorno le proprie ore, come è indicato nelle Costituzioni del nostro Ordine, e nei giorni festivi i laici partecipino alla messa e all'ora del vespro. I novizi, poi, dicano quotidianamente con ogni umiltà la corona della Beata Vergine⁸, dopo il vespro o dopo

⁵ Agostino, *Regula ad servos Dei* II, 3: «hoc versetur in corde quod profertur in voce».

⁶ cf. *Costituzioni antiche*, cap. I, in *Fonti storico-spirituali*, I, p. 110.

⁷ Cioè la lettura del prologo di Giovanni (Gv 1, 1-14): *In principio erat Verbum*.

⁸ La corona della Beata Vergine è la Corona dei 5 Salmi o del nome di Maria. A questa corona fanno riferimento anche le Costituzioni del 1569 (art. 77) e del 1580 (art. 59). Cf. P.M. GRAFFIUS, *The "Corona Glorioso Virginis Mariae"*.

compieta, come meglio parrà al loro maestro.

IX. Approviamo e ribadiamo l'antica consuetudine stabilita nel capitolo generale di Venezia nell'anno del Signore 1377, cioè che gli inservienti dei maestri abbiano l'obbligo di partecipare alla liturgia, e nessuno possa avere un inserviente esente, se non il provinciale e i maestri reggenti, ma non dall'ufficio della messa, del mattutino e del vespro. Comandiamo tuttavia ai priori che abbiano in conto i maestri e non neghino loro inservienti in ciò di cui hanno bisogno.

X. E se vogliamo che gli anziani e i malati siano trattati con molta carità, tuttavia eliminiamo del tutto esenzioni e privilegi dei maestri, perché il culto divino non sia trascurato. Si tolgano certo titoli di onore dei lettori, dei baccellieri e dei maestri, ma possono concedersi posti ed esenzioni a uomini autorevoli.

XI. Il priore conventuale non faccia che siano promossi agli ordini sacri i suoi frati, a meno che non siano di età legittima e sappiano leggere distintamente e cantare bene il canto che chiamano fermo, e con il permesso del suo provinciale. Se si verifichi il contrario, venga sospeso dall'ordinazione e sia privato di voce e di ufficio per dieci anni, mentre i priori conventuali e provinciali sono dimessi dal loro incarico. Non si promuova alcuno al sacerdozio se non abbia compiuto 25 anni e con il benessere del Reverendo Padre Generale *pro tempore*, e che non sia degno per cultura e buon comportamento. Vogliamo tuttavia che sia rivolta una particolare attenzione agli studenti: possano essere promossi a 22 anni perché ottengano maggiore vantaggio per i propri studi. Se qualcuno, vagando fuori provincia, abbia ricevuto gli ordini, tornato in provincia, non gli sia permesso in alcun modo di esercitare quegli ordini.

XII. I nostri frati, che con l'Apostolo sono stati crocifissi al mondo⁹, non devono ammettere né secolari né laici nella clausura dei propri conventi perché non venga da costoro impedito il frutto della contemplazione e perché non vengano propalate all'esterno con scandalo eventuali debolezze dei frati. Perciò il priore, che abbia trascurato la clausura, venga rimosso dal suo incarico.

XIII. Tutti, a parte i malati e i disabili, vengano alla mensa comune del refettorio. In esso dal priore o da suoi incaricati si distribuisca a ciascuno la propria porzione dal medesimo pane, dal medesimo vino e pietanza. E i maestri o diplomati non si rifocillino in refettorio in nessun altro posto se non nel titolo e nell'ordine proprio. Vi sia la lettura spirituale dalla Sacra Scrittura o dalla Regola di sant'Agostino o dalle Costituzioni. Vogliamo altresì, secondo l'antica consuetudine, che i priori e i maestri si adeguino alla mensa comune: infatti sarebbe sconveniente e troppo indecoroso che nella medesima mensa di fratelli religiosi alcuni mangino a sazietà mentre altri patiscono la fame. Nessuno, tranne i priori provinciali, avrà un inserviente personale a tavola, ma vi saranno solamente gli incaricati del servizio comune, i quali serviranno equamente con carità tutti quelli che sono seduti a mensa.

XIV. Il silenzio in chiesa, in coro, in dormitorio e in refettorio sia sempre osservato. Aggiungiamo anche la proibizione che giammai si allestiscano rappresentazioni teatrali, che i frati indossino indumenti presi a prestito da laici, che durante le ricreazioni e i momenti di svago vengano ammessi in convento dei laici. Quando sono cantate solennemente le prime messe, non si permetta assolutamente alle donne di entrare nel chiostro, similmente nella Natività e Annunciazione della Beatissima Vergine.

XV. Agli infermi, perché si riprendano quanto prima, e agli ospiti, secondo le possibilità dei conventi, si prestino le dovute attenzioni di carità, e siano deputati ministri a loro servizio. I priori, che non osservano questa norma, siano privati della carica. E perché tutto avvenga sapientemente, vogliamo che il priore tenga presso di sé un libro dove siano registrate le cose che sono ricevute per gli infermi dal dispensiere o erborista, e nessuno possa ricevere qualcosa da lui se non sia davvero infermo, vale a dire così oppresso dalla malattia da rimanere a letto, e presenti il libro. E nessuno si faccia salassi o prenda una medicina speciale senza prescrizione del medico e licenza del priore.

XVI. Poiché per ciascuno è necessaria la mortificazione del corpo quale rimedio curativo e

An historical Study with some Doctrinal Conclusions concerning Our Lady's Crown of Five Psalms, "Studi Storici OSM", 13 (1961), p. 5-119.

⁹ cf. Gal 6, 14

preventivo, seguendo la consuetudine della santa Chiesa che, edotta dallo Spirito Santo, ha consacrato le vigilie, il sabato e tempi diversi, prescriviamo che i frati digiunino in tutte le vigilie stabilite dalla Chiesa, in quaresima e il venerdì: in quei giorni, chi vorrà, prenda la sera in refettorio solamente una bevanda. E nessuno ardirà portare via dalla mensa in giro per il convento stoviglie, pane, vino, altre vettovaglie e tanto meno qualcuno ardirà comprare qualcosa da mangiare in piazza o altrove sotto pena di una pubblica penitenza e del carcere [in convento] per un mese. Volendo tuttavia mitigare l'antica consuetudine che prescriveva l'astinenza perpetua dalle carni alla mensa e che soltanto con una salsa si potessero condire i cibi, consentiamo che i frati si cibino di carne la domenica, martedì e giovedì; si cibino di uova e latticini il lunedì, mercoledì e sabato. E presso coloro dai quali sono ospitati per non essere di aggravio mangino -secondo quanto dice il vangelo- ciò che nel nome di Cristo viene loro posto davanti¹⁰.

XVII. Se uno riceve senza permesso dei superiori chi, di un convento o provincia, ricusa l'obbedienza, sia privato del suo ufficio. Aggiungiamo, per conservare l'ordine e togliere ogni confusione, che non si offra a nessuno l'occasione di vivere licenziosamente e a suo capriccio, senza alcun rispetto dell'autorità dei superiori, che nessuno dall'Osservanza, in cui si trova, sia accolto senza permesso del suo Vicario Generale tra i Conventuali. A nessun frate sia lecito andare da un luogo a un altro, da un convento a un altro, da una provincia a un'altra, senza le lettere testimoniali dei suoi superiori. Nel caso che i priori o i provinciali abbiano infranto questa norma, ipso facto siano considerati decaduti dal loro ufficio senza alcuna possibilità di dispensa. Se poi chi è stato ricevuto dall'Osservanza tra i Conventuali, o di una provincia o di un convento, se ha compiuto il passaggio ad altra provincia o convento senza permesso scritto, sia messo in carcere per il tempo di due mesi.

XVIII. Nessun frate del nostro Ordine osi recarsi a Roma senza una lettera del suo provinciale che ne riferisce il motivo, e ciò sotto pena di carcere. Chi poi legittimamente con l'assenso del superiore sia venuto a Roma, subito si presenti al Reverendissimo Padre Generale, o al Procuratore dell'Ordine da cui riceva l'attestato di andare per la Città. I superiori non rinviino la concessione delle lettere testimoniali per chi voglia partire per Roma per giusto e urgente motivo e possa consultare per le sue faccende il Reverendo Padre Generale o il Procuratore dell'Ordine.

XIX. Similmente nessuno esca dal convento se non con un compagno e con indosso la cappa e a capo coperto, nonché con il permesso del priore e mai dopo pranzo sino all'ora nona e nemmeno dopo la compieta. Nei giorni di festa invece a nessuno è consentito uscire, a meno che si tratti di necessità comunitaria. Si accontentino i frati di uscire due o al massimo tre volte solamente durante la settimana. Quando vorranno uscire, indossata la cappa e a capo chino chiedano umilmente la benedizione del superiore. Anche il priore sia attento che i frati non vadano girovagando per la città, le piazze, vicoli malfamati, oppure durante il giorno si fermino nelle bettole a chiacchierare con i laici di volgarità, di donne, di fatti di guerra, di faccende riservate dell'Ordine e dei frati. Parimenti il giorno di sabato non escano tutti insieme in una sola volta in piazza, così che le vie rigurgitino di frati Serviti.

XX. Prescriviamo e comandiamo, riprendendo un'antica norma con aggiunte, che nessun frate del nostro Ordine, di qualsiasi grado e condizione, anche se si trovi ad essere priore provinciale o conventuale, si rechi per qualsiasi motivo o pretesto a monasteri di monache, sotto pena di lavori forzati su triremi o, come dicono, di galera per tre anni. I confessori o correttori, che non si curano della norma o non l'osservano per malizia, ma permettono l'accesso di frati ai monasteri, sono puniti con la medesima pena con cui vogliamo che siano puniti quelli che vi si recano. Se poi uno avrà osato parlare con monache alla grata, alla ruota, in parlatorio, alla porta o alla finestra, quando sono celebrate le messe nelle loro chiese o gli uffici solenni, sia punito con tre giorni di carcere e venga espulso dal convento con sua grande vergogna.

XXI. Quanto poi attiene alla riforma degli studi, sanzioniamo che lo studente, il quale non abbia compiuto progressi visibili entro due anni, sia respinto dallo studio; e non siano accolti quelli che siano stati inefficienti e indocili; il priore e il reggente che non si attengono a questa norma, siano

¹⁰ cf. Lc 10, 8

privati del loro ufficio. Lo stesso diciamo che deve verificarsi riguardo ai lettori e ai baccellieri. Il reggente faccia lezione e disputi cinque volte la settimana dal quindici di Pasqua fino alla festa di san Giacomo. Dalla Natività di Nostra Signora fino alla festa di sant'Antonio tenga due lezioni, una dalla Sacra Scrittura, sulla base dei suoi commentatori accolti e approvati, l'altra dalla teologia del dottor sottile Scoto o di san Tommaso d'Aquino, e una volta al giorno tenga una disputa dopo il pranzo. Se farà diversamente, sia privato dell'ufficio e dell'abito. Il priore poi, che non abbia dato al reggente l'abito e altre cose necessarie, quando invece avrebbe dovuto darglieli, sia sospeso dall'ufficio.

XXII. Interdiciamo in genere l'interpretazione e il commento della Sacra Scrittura a tutti quelli che non abbiano ricevuto prima dal Reverendissimo Padre Generale la facoltà di esercitare tale compito. Perciò il baccelliere del convento e il maestro di studio terranno lezioni solo di arti e di logica, affinché con queste possa essere di maggiore utilità e profitto per i giovani. Sia loro permesso tuttavia di sostenere nella disputa conclusioni della Sacra Scrittura, esaminate e riviste dal loro reggente.

XXIII. Per provvedere poi alla povertà degli studenti, vogliamo che per sei anni interi sia loro offerta dai propri conventi la tonaca consueta, o almeno due monete d'oro ogni anno, purché il reggente attesti riguardo allo studio e alla cultura e il priore riguardo al comportamento, nulla invece per il dottorato, a meno che non abbiano preso la laurea di magistero in qualche legittima Università teologica. Per conseguire la laurea a nessuno d'ora in poi sia data facoltà dal Reverendissimo Padre Generale, se non abbia prima tenuto pubblica e onorata disputa dalla cattedra di magistero; in questo caso vogliamo che sia osservato lo statuto di Innocenzo VIII, che cioè la provincia e il convento, da cui il promovendo è originario, siano tenuti a provvedere integralmente alle sue convenienti e sufficienti spese, come sono opportunamente richieste secondo l'ordinamento dell'Università in cui sarà promosso. I priori che non pagheranno la tonaca agli studenti o non si atterranno allo statuto di Innocenzo, siano subito privati tanto dell'ufficio quanto della provvisione annua.

XXIV. Sembra a noi essere giusto ed equo che i reggenti, i maestri o baccellieri, che dal Reverendissimo Padre vengono chiamati al capitolo generale e danno lustro all'Ordine disputando e predicando, vengano a spese della provincia in cui si trovano, perché non soffrano disagi nel vitto e nel danaro; se i provinciali si esprimeranno in senso contrario, siano essi stessi tenuti a pagar loro queste spese.

XXV. Similmente riguardo al tempo e nei candidati al dottorato e in quelli al baccellierato, vogliamo che sia fedelmente osservato lo statuto di Innocenzo, che nessuno cioè possa essere promosso al grado di baccellierato se non abbia studiato nelle facoltà per cinque anni continui e al grado di magistero in teologia se non per altri tre anni continui dopo il conseguimento del baccellierato, secondo la consuetudine di una Università. Gli studenti, quindi, i lettori e i baccellieri, che si siano assentati dallo studio per oltre due mesi, non saranno più ammessi né potranno essere promossi a questi gradi.

XXVI. Se uno, per ottenere tali gradi e incarichi, avrà cercato e ottenuto lettere di raccomandazione e favori fuori dell'Ordine, sia per cinque anni inabile a quegli incarichi e gradi. Chi poi non abbia fatto progressi nello studio, vogliamo che non solo non sia promosso ai gradi, ma sia anche allontanato dalle scuole come pecora pigra. A quelli invece che per particolare ingegno e dottrina non si sono segnalati, ma che tuttavia hanno supplito a questa carenza con modestia e una vita illibata e con altri servizi resi all'Ordine, non vietiamo che siano dotati degli onori dei gradi.

XXVII. Del resto nessuno si permetta di esercitare il compito della predicazione senza lettera espressa del Reverendissimo Padre Generale, senza il cui consenso e firma non hanno valore le elezioni dei predicatori. Per eliminare dal nostro Ordine il contagio dell'eresia luterana e, se possibile, per sradicarla, ordiniamo in virtù di salutare obbedienza e sotto sentenza di scomunica, che dopo tre ammonizioni canoniche comminiamo con questi nostri scritti, che nessuno dei nostri frati osi tenere presso di sé un libro di Martin Lutero, di qualsiasi lezione sia, o leggere suoi scritti o difendere e proclamare le sue dottrine, ovvero discutere, parlare o in qualsiasi modo confrontare

circa le sue opinioni, conclusioni, sentenze. Della medesima pena vogliamo che siano colpiti chi abbia trattenuto presso di sé libri di Filippo Melantone, Brent, Calvino, Bullinger, Martin Bucer e di altri eretici, li abbia letti o abbia dichiarato e difeso le loro sentenze.

XXVIII. Se uno sia stato segnalato, fuori dell'Ordine, per questo motivo così da essere denunciato a Roma presso il Sommo Pontefice o i reverendissimi Deputati come macchiato o sospettato di eresia, o sia stato chiamato davanti al Legato, al Vicario o all'Inquisitore, non sia ricevuto in alcun monastero dell'Ordine. Il provinciale o il priore conventuale non permetta che costui dimori nella sua provincia o in un convento, sotto pena della privazione dell'ufficio.

XXIX. Decretiamo e prescriviamo che i predicatori nei loro discorsi parlino al popolo con tale irrepreensibilità e correttezza e ponderazione da non avere bisogno per causa loro di nessuna rettifica. Se per fondato o assai probabile sospetto - Dio non voglia - venissero segnalati fino al punto di avere bisogno di una rettifica, sappiano che verranno privati per sempre dell'ufficio della predicazione e assoggettati a carcerazione per tre mesi. Tra le altre cose che agli stessi prescriviamo, abbiamo pensato di sottolineare queste poche cose, ossia: predichino intorno alla confessione che dimostrino, imitando i teologi, essere di diritto divino; anche del purgatorio, delle indulgenze, dell'autorità del sommo pontefice, dei suffragi per i defunti, dell'invocazione dei santi e della venerazione delle immagini facciano palesemente e sobriamente parola; anche intorno al peccato originale, intorno alla giustificazione e alla necessità, al modo e all'efficacia della preparazione alla giustificazione che è il merito delle buone opere, intorno alla perdita della grazia a causa del peccato, intorno alla riparazione dopo la caduta, intorno alla grazia della perseveranza, intorno al libero arbitrio, intorno a osservanza e necessità e possibilità della legge nonché sulla impotenza di questa e della natura riguardo alla salvezza degli uomini, in conformità alla fede cattolica discorran sulla scorta della dottrina e dei decreti del concilio di Trento, rimarchino l'empietà della tesi sulla giustificazione tramite la fede e gratuitamente e allo stesso tempo contestino secondo la dottrina del menzionato santo ecumenico concilio l'inefficace fiducia degli eretici. Non parlino contro il nostro Santo Padre, i reverendissimi signori cardinali e gli altri prelati, nemmeno disonorino i religiosi e lo stato religioso né descrivano ai laici gli ordini Medicanti e tutti gli altri come spregevoli e odiosi.

XXX. Stabiliamo inoltre che se uno nelle sue predicazioni o nelle sue lezioni abbia insegnato cose contrarie ai concili della chiesa o sia stato di scandalo al popolo, oppure sia stato riconosciuto macchiato di eresia luterana o sospettato di essa e abbia mosso i magistrati contro di lui, se non emendato convenientemente e in maniera chiara, non venga più a Roma per emendarsi, ma sia tenuto in carcere e privato in perpetuo dell'ufficio della predicazione e di tutti i gradi e uffici e, se le circostanze lo richiedono, spogliato dell'abito sia gettato su una trireme.

XXXI: Nessuno possa ascoltare le sacre confessioni e impartire una salutare penitenza, se non sappia secondo Agostino almeno i canoni penitenziali [come il XXXVIII *Quando ecc*, *Nulli ecc.*, *Quae ipsis*, il XX] e sia stato approvato previo rigoroso esame da parte del suo priore conventuale o provinciale; nessuno possa essere ammesso a questo ufficio che non abbia trent'anni o, se sia stato studente, venticinque. Se poi uno, addirittura nella confessione, abbia insegnato l'eresia luterana o abbia estorto un'offerta, una volta che la colpa sia stata assodata, immediatamente sia cacciato dal convento in cui così vergognosamente si è comportato, spogliato di tutti i suoi beni e di quelli attinenti al pubblico beneficio, e sia rigettato dalla nostra società.

XXXII. Ordiniamo che ricevendo nel nostro Ordine ragazzi, che chiamiamo novizi, sia effettuata un'attentissima verifica e secondo le antiche Costituzioni in nessun modo si accettino (figli) nati da unioni illegittime, figli illegittimi, ma quelli che sono nati da legittimi genitori, e sono anche integri di mente e nel fisico e in ogni senso e infine di un carattere tale che si possa sperar bene a riguardo del loro comportamento. Non siano ammessi all'Ordine inoltre senza licenza del provinciale e se non abbiano compiuto quindici anni senza licenza del Reverendissimo Padre Generale e solo nel convento da dove sono originari, con il consenso di tutti i padri di quel convento o almeno con la maggior parte di essi. Sotto il nome di un solo convento o luogo, d'ora innanzi non siano mai ricevuti due fratelli di sangue: così infatti si provvederà meglio alla tranquillità di tutti.

XXXIII. Affinché i giovani ammessi all'Ordine vengano santamente e religiosamente formati, stabiliamo che in ogni provincia sia istituito secondo le norme e senza difficoltà almeno un noviziato, nel quale per la loro formazione vengano adibiti preferibilmente due maestri: l'uno, uomo di vita assolutamente irreprensibile, insegni ai novizi i migliori costumi, la regola di Agostino e quanto è contenuto nel capitolo [delle costituzioni] *de novitiis*; l'altro li impratichisca nella lingua latina e, dove vi sia la possibilità, anche nella lingua greca, in maniera che meglio possano in seguito accostare più impegnative discipline. Non vengano poi congedati dal noviziato per accedere alla professione se non hanno compiuto il diciassettesimo anno di età, che intendiamo sia l'anno della loro prova.

XXXIV. Ogni convento della provincia mandi al convento della propria provincia, in cui sarà stato istituito il noviziato, un novizio, di cui si possa bene sperare, stabilite le spese per il vitto e il vestito secondo la possibilità e i beni dei conventi. Questo lo intendiamo per quei conventi che non possono sostenere i propri novizi così che apprendano la grammatica e il canto con le cerimonie dell'Ordine. I provinciali e i priori dei conventi più nobili, dove da tempo si trovava il noviziato, cerchino per iniziativa dei padri che venga nuovamente ristabilito e ottimamente restaurato. Curino anche, sotto pena di privazione dell'ufficio, che in ogni convento ci sia un registro in cui si scriva il nome e l'età di tutti quelli che devono essere accolti, cose diligentemente chieste prima dagli antenati, il sacro atto della professione, quando l'avranno emessa, affinché, con il pretesto di professione omessa non possano ordire qualcosa a disonore dell'Ordine attraverso false suppliche.

XXXV. Poiché le nostre case sono state erette con mirabile disposizione sul fondamento della povertà, non v'è da meravigliarsi se esse al mondo intero appaiono pressoché cadute in basso per nostro disonore e sventura dal momento che i frati sono ritornati al possesso di cose materiali e addirittura a disdicevoli guadagni. Pertanto, nel desiderio ardente di risollevare [le nostre comunità], ingiungiamo a tutti i frati dell'Ordine nostro, sotto pena di privazione del diritto di voto attivo e passivo e di sospensione di tutti gli atti giuridici per dieci anni, che entro due mesi a partire dalla notifica delle presenti disposizioni si ritengano obbligati a donare, nella forma 'tra vivi', tutti i beni immobili, che possiedono o hanno acquisito da qualsivoglia parte e in qualsivoglia maniera, ai monasteri dai quali sono oriundi, mantenendo per se stessi e dietro nostro consenso solo l'usufrutto di quei beni mediante il quale possano essere in grado di sopperire a se stessi nelle proprie necessità e in contingenze impreviste. Dei beni mobili invece nonché del denaro denunciino l'ammontare al Reverendissimo Padre Generale oppure depositino nel forziere con tre chiavi un inventario in cui venga descritta ogni cosa.

XXXVI. Consideriamo tra quelli che commettono turpi guadagni e vanno quindi puniti con pena adeguata, coloro che trattengono o dal convento o da laici possessi in deposito e revochiamo tutti siffatti depositi e li proibiamo da ora in poi. Tra costoro annoveriamo anche quelli che tengono sòccide¹¹ senza licenza del Reverendissimo Padre Generale e quelli che aderiscono ai commissari di indulgenze senza licenza dei superiori e con il patto di avere una ricompensa. I commercianti poi e quelli che si danno ad affari commerciali, sia comprando qualcosa di poco conto per venderlo poi a prezzo più alto, sia usando di appalto di giumenti, come se fossero veterinari, sia facendo indecorosamente qualche altra cosa che riguardi l'avidità di guadagno, oltre questa pena e la perdita dei beni da applicare ai monasteri da cui sono originari, li leghiamo con il vincolo di scomunica *latae sententiae*, secondo la norma edita a Bologna nel capitolo generale celebrato nel convento di San Giuseppe, l'anno del Signore 1337.

XXXVII. Quella norma stabilita nel capitolo celebrato a Firenze nell'anno del Signore 1295 - Se un frate del nostro Ordine, persuaso dal diavolo, sia scivolato nel peccato della carne, anche se di nascosto, non può essere assolto se non dal priore generale o provinciale o conventuale - poiché schiaccia troppo la coscienza, la respingiamo e l'annulliamo, e vogliamo che possa essere assolto da qualsiasi sacerdote del nostro Ordine. Ordiniamo e comandiamo, però, che i fornicatori pubblici, gli adulteri, i sacrileghi, i colpevoli di vizio indicibile, i bestemmiatori, i sediziosi, i violenti, i

¹¹ Sòccida è un contratto con cui due contraenti si associano per l'allevamento di bestiame e tutte le attività ad esso connesse.

dispensatori di veleno mortale, i divulgatori dei segreti dell'Ordine o quelli che si sono macchiati di qualsiasi altra colpa vergognosa e infame, o siano puniti con carcere perpetuo o siano cacciati con disonore e vergogna dai conventi e dalle province e infine dalla nostra comunione.

XXXVIII. A nessuno sia lecito tenere un servitore che sia secolare, eccetto il Reverendo Padre Procuratore dell'Ordine nella Curia romana, al quale sia fornito il vitto dal nostro convento romano per sé e solo per il servitore.

XXXIX. Vogliamo che i nostri frati si astengano da ogni genere di caccia, e ordiniamo loro di non allevare cani o uccelli per la cacciagione, sotto pena di espulsione dal convento e dalla provincia nella quale si trovano. Allo stesso modo nessuno può tenere o allevare un cavallo; chi avrà trasgredito questa norma, perda il cavallo che diventa proprietà del convento da cui egli proviene.

XL. Poiché il Cristo Salvatore nostro, quando ha detto «ecco: quelli che vestono abiti lussuosi risiedono nei palazzi dei re»¹², ha fatto chiaramente intendere che non si addicono a uomini retti né ai suoi eletti agiatezza e ricercatezza degli abiti, mentre si addice alla perfezione un vestito grezzo, ruvido, umile; disponiamo e ingiungiamo a tutti i nostri frati in qualsivoglia condizione e grado si trovino, sotto pena di perdita delle vesti, che non usino abiti lussuosi e invece la tonaca in ogni parte, lo scapolare e la cappa siano di tela o di rascia cremonese di colore nero. La tonaca non sia aperta ma chiusa dal petto sino ai piedi, la sua lunghezza con la cintura raggiunga il dorso del piede ma non lo sorpassi, le maniche siano interamente cucite. La lunghezza dello scapolare non raggiunga il dorso del piede, la larghezza non sorpassi [la larghezza] delle scapole. La cappa sia almeno quattro dita cucita sul petto e abbia la stessa lunghezza dello scapolare. Le cinture siano di cuoio nero con fibbia di osso o di metallo nero e senza puntale, non cucite e senza ornamento alcuno. Ai sacerdoti sono vietati indumenti di lino a meno che non siano colpiti da qualche malanno e dietro permesso del [prior] generale. Vietiamo tassativamente a tutti indumenti plissettati al collo o alle maniche. Le scarpe siano chiare o scure, gli stivali modesti e neri e così si calzino ciabatte e sandali e per nessuna ragione si portino stivaletti ossia i borzacchini bianchi e neppure mantelle e mantelline nere con baveri neanche viaggiando a cavallo. Soprattutto anche vogliamo che tutti gli abiti e gli indumenti siano uniformi e che non rilassatezza e lusso bensì cristiana umiltà per parte loro palesino.

XLI. Nessun ufficiale presuma di offrire o di ricevere doni, a parte cibarie; se uno sia scoperto averne ricevuti, sia privato dello stipendio annuo e subito sospeso dall'ufficio.

XLII. E poiché molti, attratti e lusingati da desideri e agi, ricusano di servire l'Ordine e per non sobbarcarsi pesi (pesi certo sono i compiti di governo) non vogliono uscire di convento, stabiliamo che chi abbia rifiutato di andare dove l'abbia mandato il Reverendissimo [Padre Generale] per utilità dell'Ordine e incremento del medesimo, sia privato di voce attiva e passiva fino a che non gli sia stata data dispensa dal capitolo generale.

XLIII. Poiché non è lecito tra consacrati sentire quanto viola la carità fraterna, decretiamo con legge inalterabile che nessuno osi rifiutare, calunniare o ingiuriare alcuno con accuse e specialmente con il marchio di eresia luterana. Se uno abbia colto qualcuno macchiato di essa, lo dichiari al Reverendissimo Padre Generale sotto pena di carcere di due mesi. Sia tenuto anche ciascuno entro un anno a denunciare al Reverendissimo Generale quanto ha notato bisognoso di correzione o nel suo superiore conventuale o nei sudditi, incominciando da quel giorno in cui tali trasgressori sono da lui riconosciuti aver commesso azioni cattive. Scaduto questo termine, se accusasse per motivo di odio, di raccomandazione o di prezzo, la sua accusa sia ritenuta inutile e senza valore. Aggiungiamo che se uno, richiesto dal suo superiore circa trasgressioni e colpe dei propri fratelli, abbia nascosto la verità, e finito l'anno, mosso da odio, desiderio di far del male o di ricevere ricompensa, li accusi al medesimo, oltre a ritenere l'accusa invalida, stabiliamo che quel tale sia ritenuto non più degno di stima nell'Ordine e di conseguenza inabile a qualsiasi ufficio.

XLIII. Stabiliamo per l'avvenire che i frati, di qualsiasi condizione e grado che con l'intenzione di recare offesa si siano percossi con un bastone, un'arma, un pugno, uno schiaffo o con qualsiasi

¹² Mt 11,8.

altro strumento, per cui sia risultato una ferita o sangue, dal provinciale, nel caso che siano stati maestri, o dal priore, nel caso che non lo siano stati, siano puniti con il carcere fino a che non sia stata data loro dispensa dal Reverendissimo Padre Generale; e così la norma stabilita nel capitolo generale di Firenze nell'anno del Signore 1295, in parte la ribadiamo, in parte la revochiamo e la dichiariamo invalida.

XLV. Il priore provinciale usi dell'ufficio del Generale nella sua provincia, eccetto in quelle cose che per diritto e consuetudine i Generali abitualmente riservano a sé, come sono le promozioni ai gradi del lettorato, baccellierato, magistero e al sacro ordine del presbiterato e molte altre cose; sia tenuto rigorosamente a visitare tutti i conventi della sua provincia, una volta dopo la Risurrezione e una volta dopo la Natività della Beata Vergine e di più, se sarà opportuno.

XLVI. Il priore non osi amministrare i proventi dei conventi dove sono più di quattro frati, ma solo ogni mese controlli i conti del procuratore, del sottopriore e del sacrista. Ma se i beni del convento venissero dissipati, possa prendere un giusto rimedio; non possa tuttavia mettere mano a riceverli o a spenderli, né possa deporre il procuratore eletto dal capitolo o il sottopriore o il sacrista, a meno che non l'abbia sorpreso a rubare, senza il consenso della parte maggiore e più sana dello stesso capitolo o del Reverendissimo Padre Generale. Se farà diversamente, sia privato subito dell'ufficio e della voce attiva e passiva per cinque anni.

XLVII. Il priore, sotto pena di privazione dell'ufficio, curi prima di tutto di soddisfare i creditori, poi ponga ogni energia perché ai fratelli siano date le vesti, una parte nel Natale del Signore, l'altra parte a Pasqua, e non siano date a uno senza l'altro, e il priore e il procuratore non possano trattenere per sé, se non sono date agli altri comunitariamente. Infine di ciò che resta o costruisca o compra beni mobili o immobili, come alla parte maggiore e più sana del suo convento o del luogo sembra più opportuno. Aggiungiamo che non si intraprendano costruzioni di grande spesa senza il consiglio di esperti e il consenso del Reverendissimo Padre Generale.

XLVIII. Stabiliamo che riguardo a qualsiasi cosa per la quale il priore ha interpellato il capitolo, quanto sarà sembrato bene alla parte maggiore e più sana resti fermo. Se le parti sono uguali e contrarie, sia fermo quello cui aderirà il priore, che in ragione della giurisdizione e del primo posto vogliamo che preceda tutti, anche i maestri.

XLIX. Coloro che si ribellano al priore e disobbediscono senza giustificazione vengano espulsi dal convento e in questo adempimento il priore sia coadiuvato dai padri consiglieri e da altri del convento. Abbia cura che i frati con vergognoso vociare non schiamazzino, né che gironzolino scompostamente e senza abito [religioso] per il convento; che non resti aperto agli estranei un passaggio per accedere al dormitorio attraverso la cappella; che nessuno introduca estranei in convento per mangiare o pernottare senza ragionevole e urgente necessità; che nessuno intessa relazioni di familiarità con gente di mala fama e con apostati. Soprattutto ancora [il priore] sia vigilante, sotto pena di privazione dell'ufficio, che nessuno lasci entrare all'interno del convento prostitute o altre donne di malaffare: che se qualcuno nottetempo oppure di giorno verrà sorpreso ad aver accolto prostitute o donne di malaffare venga sottoposto a carcerazione [in convento] per una settimana a pane e acqua e dopo da quel convento venga espulso e se fosse figlio di quel convento dallo stesso venga definitivamente estromesso.

L. Possa il priore vendere i beni mobili con il consenso della maggiore e più sana parte del suo capitolo; in nessun modo possa compiere vendite di beni immobili, o alienazioni, transazioni, o locazioni oltre tre anni, o fino alla terza generazione o in perpetuo, senza licenza, data per iscritto, del Reverendissimo Padre Generale. Se per caso senza la sua autorità e consenso succeda che dai conventi sia stato alienato qualcosa o che in seguito sia alienato, cosa che ciascun provinciale nella sua provincia vedrà con attenzione, affermiamo e dichiariamo del tutto invalido e senza effetti un fatto del genere, come avvenuto inopportuno e vanamente contro i buoni costumi, la lodata consuetudine e l'antico istituto dell'Ordine.

LI. Ordiniamo al priore e al procuratore che, non appena siano stati eletti, facciano davanti a due padri discreti un registro, in cui si descriva l'intera suppellettile della sagrestia, del dormitorio, dell'infermeria, della cantina, della cucina, del refettorio. Il procuratore riceva tutti i denari del

convento, li spenda lui solo, tuttavia con equilibrio e a vantaggio del convento, ogni mese davanti ai padri della famiglia renda conto della sua amministrazione sotto pena di privazione dell'ufficio; i padri del convento non ricuseranno di prendervi parte sotto pena di privazione delle vesti. Se gli capiti qualcosa di difficile, lo comunichi al priore e il priore ai padri; e se è cosa giusta e onesta, i padri diano il loro consenso; se il priore, per negligenza o malizia, avrà rifiutato di presentarla, egli stesso possa da sé presentarlo ai padri i quali, se sarà cosa utile e giusta, la eseguano. Consegnati i conti dal procuratore e se sia rimasto un creditore, o il priore abbia dato a lui del denaro, in nessun modo possano, per pagare il credito o il danaro prestato, ricevere un fondo, una proprietà o una pensione da tenere per sempre, ma soltanto fino a che sia stato soddisfatto un tale credito. Aggiungiamo anche questo, che in futuro nessun priore o procuratore possa essere eletto a discreto del convento né per il capitolo generale né per il capitolo provinciale; se vanno al capitolo allo scopo di rendere conto della loro amministrazione, vi vanno non come giudici e censori.

LII. Per provvedere alla coscienza e alla povertà della religione, preghiamo nel Signore i frati del nostro Ordine non dediti agli studi che, impegnandosi in qualche onesto lavoro con silenzio, mangino il loro pane. Se qualcuno, con il denaro lecitamente acquistato, che gli abbiamo concesso di usare, vorrà comprare un fondo o un campo, faccia questo a nome del proprio convento, non di genitori, parenti o di altri amici, sotto pena di perdita di tutti i suoi beni. Quando poi capiterà che un frate, uscendo da questa vita, abbia lasciato un fondo o una proprietà, da qualsiasi parte ricevuta e acquisita, sia destinato senza controversia al convento di cui è originario. E in questo, i frati non si permetteranno sotto qualsiasi colore, pretesto o titolo di esserne suoi eredi.

LIII. Perché i beni di tutti non siano amministrati ad arbitrio di uno solo, stabiliamo che il procuratore non faccia alcuna spesa superiore a due ducati all'insaputa del priore e degli altri padri del convento. Vogliamo che nei conventi più nobili e più ricchi si tenga uno scrigno di tre chiavi, in cui si deponga tutto il denaro riscosso e ricevuto, descritto in un registro da conservarsi lì e quando si depona e quando anche si preleva a secondo delle necessità. Il priore tenga una chiave, l'altra il procuratore e la terza un buon padre del convento, da scegliersi a giudizio degli altri padri. In sagrestia sarà anche approntata una cassetta, in cui si depongano le elemosine delle messe per mano di quelli che le offrono; né il sacrista o un altro oserà toccarle sotto pena di privazione della sua tonaca. Se da quelle elemosine si danno le vesti ai frati, si diano di mese in mese e dallo stesso procuratore siano spese e distribuite secondo l'esigenza e la necessità dei frati.

LIV. Se uno, senza consenso dei suoi superiori, è rimasto otto giorni fuori dell'Ordine, sebbene abbia vissuto con l'abito e religiosamente, non può essere ricevuto nell'Ordine senza licenza del Reverendissimo Padre Generale.

LV. Desigriamo per l'esame di tutte le antiche costituzioni non adatte ai nostri tempi, quattro uomini autorevoli, il reverendo padre maestro Domenico da Padova, il reverendo padre maestro Girolamo da Bologna, il reverendo padre maestro Girolamo da Sommariva, il reverendo padre maestro Zaccaria da Firenze, perché, rivedendole e dopo averle ridotte in compendio, le portino al prossimo capitolo generale, i definitori ne diano un giudizio e insieme al Reverendissimo Padre Generale indichino il da farsi. LVI. Ad ogni sacerdote prescriviamo dodici messe da celebrare entro lo spazio di cinquanta giorni dalla notizia del testo presente, tre per lo stato felice e tranquillo del santissimo nostro signore Paolo III, tre per la pace santissima dei principi cristiani, tre per la prosperità e l'unione di questa insigne città, infine tre per la salute del Reverendissimo Padre Generale e dei suoi collaboratori. I chierici, invece, al posto delle messe dicano una volta il salterio, i laici cinquanta *Pater noster* e altrettante *Ave Maria*. E poiché il più delle volte i nostri statuti non sono osservati per negligenza di quelli che sono in autorità, ordiniamo a tutti i provinciali che vigilino a questo proposito con particolare attenzione: altrimenti li deporremo costringendoli a lasciare la carica come indegni di un tale compito.

Questo è quanto abbiamo ritenuto di dover scegliere da tante sanzioni dei nostri antenati.

Fra Agostino Bonucci da Arezzo Priore Generale che ordina, prescrive e comanda di propria mano.

Stampato a Bologna presso Bartolomeo Bonardo di Parma nell'anno del Signore 1548.

II. Costituzioni 1556

Il capitolo generale celebrato nel mese di maggio 1554 a Verona elegge priore generale il trevisano di Castelfranco fra Lorenzo Mazzocchio, già quasi sessantacinquenne - il suo stemma fu portato in trionfo: vi campeggiava la scritta *libertas* - e delibera la revisione delle costituzioni. L'opera viene completata nel giro di due anni: le nuove costituzioni furono edite a Bologna nel 1556. Si tratta di un *corpus* analogo strutturalmente ai precedenti (edizioni 1280 e 1503), ma contenutisticamente assai innovativo. Le novità più vistose concernono l'inserimento dei capitoli relativi agli ordini sacri, ai confessori, agli studenti, ai gradi accademici, ai libri proibiti, ai processi canonici, all'amministrazione dei beni comunitari, alle visite delle comunità, alla vacanza di uffici, ai beni dei frati defunti, all'appartenenza del frate al convento (affiliazione), ai capitoli provinciali e generale, alla lettura delle costituzioni; significativa risulta la stringatezza sulla casistica e varietà di colpe e pene. Esso era un buon progetto di vita, sobrio, rispettoso della tradizione e attento alle pur contraddittorie istanze dell'attualità, sufficientemente equilibrato tra rigore della norma e riguardo verso le persone, fra individuo e comunità, fra ingiunzione e libertà. Venne abrogato e ridimensionato nel capitolo generale undici anni dopo. Il testo veronese/bolognese fu approvato dal papa Paolo III quale mediazione di pietà e religiosità nonché quale sostegno e garanzia per l'Ordine intero¹³. Anche il cardinale Girolamo Dandini, appena eletto protettore dell'Ordine, rinnova gli elogi al testo che propone ai frati un sano progetto di vita, onorando così la Trinità e la vergine Maria che presiede la comunità dei Servi¹⁴. Nonostante siffatte testimonianze le costituzioni del Mazzocchio restano in vigore pochi anni, fino al 1567 (capitolo di Bologna). Disparità di valutazioni, divergenze e antipatie personali, novità forse troppo brusca ed eccessiva o affrettata, sopravvenute risultanze conclusive del concilio di Trento (finito sette anni dopo) ne determinarono l'accantonamento.

Il concilio di Trento aveva celebrato la seconda fase (1551-52).

[
edizione: P.M. SOULIER, *Constitutiones fratrum Servorum Beatae Mariae Bononiae anno 1556 editae*, in *Monumenta OSM*, VI, Bruxelles 1903-1904, p. 79-107

BOLOGNA 1556

Cap. I. Riverenze alla Beata Maria

1. Ogni sabato si canti la messa conventuale *de Domina* con il *Gloria* e il *Credo*, come in una festa doppia¹⁵, all'altare della nostra beatissima Madre, a meno che non ricorra quel giorno una festa solenne. Ugualmente ogni mercoledì si canti la messa votiva *de Domina* nella quale si facciano preghiere per il Reverendissimo e Illustrissimo Protettore del nostro Ordine, cui non in altro modo possiamo esprimere degni ringraziamenti.
2. Ogni sabato ci sia l'ufficio *de Domina*, come in una festa semidoppia, a meno che in quel giorno non ricorra una festa solenne.
3. La *Vigilia de Domina* si dica ogni sera con tre letture e due responsori, e la *Salve Regina* dopo la terza lettura. Ma di venerdì si canti come in una festa doppia. E si accendano due ceri.
4. L'ebdomadario all'inizio di ogni ora, recitato in segreto il *Pater noster*, subito dica *Ave Maria*, etc., con il tono con cui dirà *Deus in adiutorium meum* etc. [Signore vieni in mio aiuto], e il coro risponda, *Benedicta tu* etc. fino a *Iesus* incluso. Anche il sacerdote, che sta per celebrare la messa, la inizi dalla salvezza della Vergine, e il ministro risponda come sopra. Anche il lettore, prima di iniziare la lettura al mattutino, dica *Ave Maria* fino a *Iesus* incluso, in ogni tempo, eccetto nel triduo della settimana santa: allora infatti dobbiamo osservare il modo della Chiesa Romana. Nell'inno *Memento salutis* si inserisca il verso *Maria mater gratiae*¹⁶.

¹³ cf. *Monumenta OSM*, VI, p. 79-80.

¹⁴ *ibid.*, p. 80-81.

¹⁵ Festa doppia e semidoppia corrisponde a quello che noi oggi intendiamo per solennità e festa.

¹⁶ È la terza strofa dell'inno proprio della liturgia natalizia che inizia con *Memento salutis auctor* [Ricordati, autore della salvezza] di cui si aveva una utilizzazione separata nell'Ufficio parvo della Madonna. Prima della strofa

5. Alla fine della messa e di ciascuna ora canonica, si dica la *Salve Regina* o altra antifona secondo l'uso della Curia Romana, cui, per quanto possiamo, bisogna conformarci nelle preghiere pubbliche della Chiesa. Questa antifona tuttavia sia cantata ogni giorno dopo compieta, ma nei giorni di festa dopo i vespri per devozione del popolo. Vi partecipino tutti i frati. E perché non si accampino scuse, si suoni la campana per il saluto alla Vergine.

6. Si costruisca ogni chiesa e il suo altare maggiore e sia consacrato a onore e titolo della Beata Maria, dove questo può essere fatto facilmente.

7. La memoria della Beata Vergine avvenga nella messa, ai vespri e alle lodi del mattino secondo l'uso della Curia Romana.

8. Le ore *de Domina* si dicano in coro secondo la rubrica del breviario romano; ma quando vi leggiamo che devono essere omesse, si dicano in privato devotamente da due o più frati secondo la loro possibilità. Cap. II. *Le celebrazioni liturgiche*

9. La messa e gli altri divini uffici si celebrino secondo il rito della Curia Romana. A loro tempo siano fatte le commemorazioni del beato Agostino, del beato Filippo, nonché dei santi protettori dei luoghi e della patria, e questa nell'orazione *A cunctis* nella messa; ai vespri invece e al mattutino si concludano con una sola o più orazioni come piace ai padri.

10. L'ufficio doppio avvenga nelle feste dei santi Anna, Agostino, Filippo, Giuseppe e in tutte le feste della beata Maria. Ugualmente nella festa di san Benedetto, Domenico, Francesco e di tutti quelli che sono stati fondatori o riformatori di un Ordine regolare. Per il resto seguiamo l'ordine della Curia Romana e della cattedrale locale.

[11-12]

13. Tutti i chierici, non impediti per ragionevole causa da impegni riguardanti la comunità, partecipino alle ore canoniche diurne e notturne [...]. I laici e quelli che non sanno leggere partecipino ogni giorno alla messa e recitino la corona, come è detta volgarmente, al posto di tutte le ore, perché possano più facilmente compiere i loro uffici in casa e fuori.

[14-16]

17. La confessione solenne e la comunione per i frati e il nostro personale avvengano nella prima domenica di Avvento, nel giorno della Natività del Signore, nell'Epifania, nella Purificazione, all'inizio del digiuno quaresimale, nella Risurrezione di nostro Signore, nell'Ascensione, nel giorno santo di Pentecoste, nella festa del santissimo Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, nell'Annunciazione, nella Visitazione, nell'Assunzione, nella Natività e Presentazione della Beata Maria, nella festa degli apostoli Pietro e Paolo, nella festa di Tutti i Santi.

18. I sacerdoti, destinati a celebrare con maggiore frequenza, devono ricordare l'avvertimento del beato Paolo: chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna¹⁷. Perché possano più facilmente purificare il loro animo, ogni sacerdote abbia la facoltà di assolvere chiunque del nostro Ordine da tutti i peccati, eccetto quelli riservati dal diritto, dal priore generale, provinciale o conventuale. Le predette persone badino tuttavia di non turbare le anime dei sudditi con il moltiplicare i casi riservati.

19. Quando i frati convengono in chiesa per celebrare i divini uffici, vi accedano di giorno e di notte con l'abito intero: questo infatti contribuisce moltissimo ad accrescere la devozione.

[20-21]

Cap. III. *Gli inchini*

[22]

23. Sia fatto un inchino profondo [...] alla messa [...] alla prima colletta del giorno, alla colletta *de Domina* [...]. Nelle singole ore, alla preghiera del giorno e *de Domina*. A prima, quando si dice l'orazione *Sancta Maria et omnes sancti*. Infine quando si nomina il venerabile nome di Gesù e di Maria. [...]

conclusiva [Gloria tibi Domine ...] si inserisce la strofa *Maria mater gratiae* [Maria, madre di grazia /madre di misericordia/, proteggici tu dal nemico/ e nell'ora della morte accogli]. La prescrizione si trova ancora nell'edizione del 1569.

¹⁷ cf. 1Cor 11, 29.

Cap. IV. *Le genuflessioni*¹⁸

24. Ci inginocchiamo [...] a tutta la *Salve Regina* quando viene recitata; quando invece è cantata, fino al secondo *Salve*. In ginocchio anche per l'inizio dell'inno *Ave maris stella*. [...]
[25]

Cap. V. *Il modo di stare in piedi e di sedere in coro*

[26-27]

28. Tutto l'ufficio *de Domina* sia celebrato stando in piedi

[29]

Cap. VI. *I suffragi per i defunti*

30-33]

Cap. VII. *Il silenzio*

[34-35]

Cap. VIII. *I digiuni*

[36-37]

Cap. IX. *Il cibo*

38. All'ora conveniente si suoni la campana per lavarsi le mani. E radunatisi i frati, dato il segnale dal superiore, si faccia la benedizione secondo l'uso della Curia Romana: al termine, tutti siedano ai propri posti. Tuttavia il superiore potrà, se gli sembrerà opportuno, dispensare in parte o per tutto il pranzo per una giusta ricreazione dei frati. Quando ci si alzerà dalla mensa, si faccia il ringraziamento a Dio secondo l'uso della Curia Romana. Nessun frate rimanga alla seconda mensa, a meno che non abbia servito nella prima, o per altri motivi non abbia potuto partecipare alla prima, così che non ci sia bisogno di una terza mensa.

39. [...] Tutti siano contenti del cibo del convento; e si osservi uguaglianza nel cibo e nella bevanda, per quanto sarà possibile, per eliminare ogni occasione di mormorazione. Si tenga conto degli infermi, degli anziani, delle costituzioni fisiche: di tutti questi non si può dare una legge sicura. Regola certissima sarà la prudenza del superiore, accompagnata dalla carità che non agisce ingiustamente¹⁹.

Cap. X. *La cura degli infermi*

40. Riguardo gli infermi il superiore badi di non essere negligente: infatti gli ammalati devono essere trattati in modo che guariscano presto. E fino alla guarigione, siano trattati umanamente e ristorati benevolmente nel cibo, nella bevanda, nelle medicine e nelle altre cose che possono rendere più lieve la malattia o eliminarla del tutto. Tutto questo solo la carità potrà insegnarlo. In ogni monastero, secondo quanto lo permetta le sue possibilità, siano previsti luogo e un solo ministro o più d'uno.

Cap. XI. *Il modo di dormire* [41-43]

Cap. XII. *L'abito*

44. Tonaca, scapolare, pazienza, cappa o mantello siano di colore nero, di lana, in modo che tuttavia sia conservato il decoro dell'Ordine, e si eviti assolutamente ogni vanità nel valore e nell'ornamento. Gli indumenti che vengono portati sotto l'abito siano bianchi o neri o di colore misto, e comunque di minor valore a seconda degli usi locali. Siano fatti più per respingere il freddo che per lusso. Riteniamo che non sia importante l'uso di camicie di lana o di lino, purché si eviti il lusso e una frivola combinazione.

45. La tonaca sia cinta con una cintura di cuoio nero, con fibbia ugualmente nera e senza alcun ornamento. La lunghezza della tonaca, pazienza e cappa o mantello non sia tale da spazzare la

¹⁸ Il cap. IV delle *Constitutiones antiquae* è stato diviso nei capitoli IV e V.

¹⁹ Cfr 1Cor 13, 4. Scompare il cap. IX (La "colazione" serale che nelle *Constitutiones antiquae* seguiva il capitolo sul cibo).

polvere, ma conveniente a un uomo religioso. Gli abiti non siano troppo ricchi e abbondanti, ma si adattino al corpo con senso di misura. Sant'Agostino dice nella Regola che professiamo: Il vostro modo di vestire non attiri l'attenzione²⁰. Ci copriamo di quest'abito proprio in segno di innocenza e di umiltà.

[Cap. XIII. *La tonsura*

46

Cap. XIV. *Coloro che vengono accolti nell'Ordine*
47-49]

Cap. XV. *I novizi*

50. A guida dei novizi sia posto un maestro degno e di vita integra, il quale li istruisca nella Regola, le Costituzioni, le cerimonie e la vita religiosa. I novizi abbiano un luogo a parte dal dormitorio dei frati; non abbiano rapporti con gli altri frati se non in chiesa e in refettorio. Vivano tra di loro e con il loro maestro.

51. Non si pensi soltanto a istruirli nei costumi, ma anche nelle belle lettere e nella musica. Perciò, tenendo conto dei luoghi e dei novizi, si chiamino esperti in quelle arti, o religiosi o secolari, purché di buona reputazione e di vita illibata.

52. E non siano ammessi ovunque in tutti i conventi dell'Ordine novizi che siano anche implicati in affari vilissimi. Perciò in ogni provincia si determini uno o più noviziati ai quali siano inviati tutti i novizi di quella provincia. Ad essi provvedano coloro chi li li avranno inviati secondo quanto sarà stato stabilito dal Priore generale con i due visitatori. I novizi non siano mandati in parti lontane, se non per un urgente motivo. Non vengano impiegati in qualche lavoro, ma siano totalmente impegnati nello studio della vita dell'Ordine e delle belle lettere. Non siano ordinati, prima della professione, a nessun ordine della Chiesa. 54. Siano sottomessi al proprio maestro, il quale soltanto stabilisca le pene per novizi erranti; nemmeno il priore osi correggere i novizi; ma se vedrà o udrà qualcosa che deve essere corretto nei novizi, avverta il maestro. Se questi, pur avvertito, avrà trascurato di correggere gli erranti, sia corretto egli stesso dal priore. È infatti preoccupazione del superiore indirizzare la vita e riportare gli erranti sulla via della virtù.

[Cap. XVI. *I professi*²¹

55-56]

Cap. XVII. *Il rituale della professione.*

57. Questo sarà il rituale della professione [dei voti]. Convocati pubblico notaio e testimoni, [il novizio] inginocchiato alla presenza del priore mentre tutti i padri stanno seduti, dica: *Io N., figlio di N., nel secolo chiamato N. e nell'Ordine [chiamato] fra N., avendo portato l'abito dei novizi nell'Ordine dei frati Servi della beata Maria lungo un intero anno, contando N. di età, prometto e faccio voto a Dio onnipotente, alla beata Maria sempre vergine e a te padre priore e ai tuoi successori, castità, obbedienza e di vivere senza proprietà secondo la Regola del beato Agostino e le Costituzioni dell'Ordine dei frati Servi della beata Maria per tutto il tempo della mia vita.*

58. E di questa professione si faccia pubblico documento, che si custodirà in uno scrigno e nell'archivio dei manoscritti di quel monastero al quale il professo appartiene.

59. Di seguito si benedicano le vesti in questo modo, ovvero: il priore dica il versetto *Mostraci, Signore*, [la tua misericordia] al quale i padri rispondono: *e [donaci] la tua salvezza; Signore, esaudisci [la mia preghiera], e [giunga a te] la mia voce; il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di rivestire l'abito della nostra mortalità, supplichiamo l'abbondanza della tua immensa generosità, affinché ti degni di benedire questo genere di vesti che i santi padri sancirono di portare quale segno di innocenza e umiltà, di modo che chi di essi verrà rivestito nel corpo, parimenti rivesta nella mente e nell'animo te Signore nostro. Amen.*

60. Terminata la benedizione, subito dopo [il professo] venga rivestito con la tonaca mentre il priore dirà: *Ricevi la tunica talare quale segno di impegno e modestia. Alla cintura: ricevi questo cingolo intorno ai fianchi quale segno di perpetua castità. Alla pazienza (scapolare): ricevi [questo]*

²⁰ IV, 1: «Non sit notabilis habitus vester, nec affectetis vestibus placere sed moribus».

²¹ Il cap. XVI delle *Constitutiones antiquae* si scinde nei capitoli XVI-XVII.

indumento che copre la parte anteriore e posteriore del corpo , aperto in alto e su entrambi i fianchi: con esso viene significato che tu sopporterai con animo paziente le vicende prospere e avverse solamente se ti soccorrerà la divina grazia. Al cappuccio: ricevi questo indumento che copre il capo e la nuca quale segno di umiltà. Al mantello: ricevi il mantello e sii sempre sotto la protezione della beata Vergine e interamente sottomesso al suo patrocinio. Allo stesso modo [il professore] entri con il bacio di pace nell'amicizia profonda e confidenza di ciascuno.

61. Il medesimo rituale della professione si osservi anche nella professione di coloro che chiamiamo 'conversi', ai quali sarà dato l'abito completo; solo non si permetta che accedano agli studi e portino la tonsura che distingue i chierici, ma se ne vadano a capo completamente rasato.

62. Se però qualcuno dopo l'anno di noviziato non vorrà fare la professione, o immediatamente se ne torni a casa sua non senza avere depresso l'abito dei novizi, oppure il tempo della professione venga ancora un poco differito ma non oltre sei mesi, trascorsi i quali o fa solenne professione o torna dai suoi familiari. Cap. XVIII. *Coloro che sono in viaggio*

Quando un nostro frate per obbedienza viene mandato in qualche luogo, porti con sé le lettere testimoniali firmate dal suo superiore nonché denaro sufficiente per il viaggio preso dal proprio peculio o dal deposito comune, a seconda della sua condizione personale. Se però egli stesso per motivo di diporto o per qualsivoglia altra ragione si recherà in luogo diverso, ugualmente porti con sé le lettere dimissorie firmate dal suo superiore e in esse sia precisato il tempo del ritorno, ma nessuna somma di denaro comune gli venga messa a disposizione. Prima di uscire dal monastero con umiltà domandi la benedizione al suo superiore.

64. Quando poi durante il viaggio sarà giunto a qualche monastero, immediatamente si presenti al priore di quel luogo e gli mostri il documento di viaggio. Se però si scoprirà che non ha quel documento, non resti accolto nel monastero più di un giorno in quanto sospetto di fuga [dal proprio convento], a meno che la sua situazione sia tale da non far temere in alcuna maniera una sua fuga.

65. Chi avesse osato falsificare documenti o sigillo del responsabile e venisse dimostrata la sua colpevolezza, venga punito per falso. Cap. XIX. *Promozione agli ordini sacri.*

66. Massima diligenza venga adoperata nel promuovere qualcuno agli ordini sacri, in modo che vengano ammessi solo uomini morigerati e buoni adeguatamente edotti nelle materie letterarie. Almeno debbono saper leggere speditamente e intelligibilmente; siano istruiti nell'arte grammaticale; sappiano cantare il gregoriano (*cantus firmus*), infine siano riscontrati adeguati ad adempiere i doveri ecclesiastici. Diciotto anni sarà l'età per il suddiaconato, venti per il diaconato, venticinque per il presbiterato: ma per quanti si dedicheranno agli studi superiori vi sarà dispensa a ventitre anni.

67. La verifica della buona condotta e dell'età sarà compiuta approfonditamente da visitatori nel luogo di ciascuno. E nessuno ardisca prendere l'ordine sacro se non ha per iscritto il nulla osta e l'attestato del padre generale firmato da lui e dai padri visitatori. Se tuttavia qualcuno avrà ottenuto quell'ordinazione saltando una tappa o fraudolentemente, oltre le pene canoniche, per tre giorni sarà soggetto a carcerazione [in convento] e digiunerà a pane e acqua in quei tre giorni; dall'esercitare quell'ordine resterà sospeso fintanto che gli verrà accordata sanzione da parte del capitolo generale.

68. Quelli poi che ora esercitano il sacerdozio se non sapranno leggere distintamente né recitare l'ufficio secondo le norme, vengano privati dalla celebrazione e siano impiegati nelle stesse mansioni dei laici. E quanti li avranno spalleggiati e favoriti vengano privati di ogni incarico. Cap. XX. *I confessori.*

69. La medesima diligenza deve essere impiegata nel designare i confessori dei secolari, di modo che nessuno venga ammesso ad ascoltare le confessioni dei secolari se non abbia trent'anni, sia competente a trattare casi di coscienza e uomo dotato di buona reputazione. Quindi il priore generale durante le sue visite [nei conventi] inserisca quelli che riscontra idonei nell'elenco di tale servizio, sottoscritto e sigillato da entrambi i visitatori. Nessuno al di fuori di quelli inseriti nell'elenco ardisca ascoltare la confessione di qualsiasi secolare uomo o donna che sia: e chi avrà agito contro [questa norma] sarà sottoposto a carcerazione [in convento] per un mese e lungo tutto quel mese si alimenterà solamente con pane e acqua. Cap. XXI. *I confessori delle monache.*

70. I confessori o i direttori spirituali delle monache siano maturi per età e buona condotta, morigerati e integerrimi. E non entrino nel monastero se non per ragione di malattia o di visita [canonica] e anche allora solo se accompagnati da due monache tra le anziane.

71. Fatta eccezione per costoro e per i visitatori nel corso della visita [canonica], nessuno ardisca entrare nei monasteri di monache del nostro né di altro Ordine, sotto pena di non uscire dalla clausura del proprio monastero per un anno intero. Regali non vengano dati né ricevuti né si scrivano lettere, sotto la medesima pena. Cap. XXII. *Gli studenti*.

72. Bisogna aver cura che i giovani fino all'età giusta per il sacerdozio, dopo aver emesso la professione, vengano istruiti nelle discipline umanistiche. Pertanto non devono essere impiegati in lavori servili; ma come persone libere e nobili devono essere incoraggiati in tutti i modi allo studio delle belle lettere e favoriti relativamente al luogo, docenti e facilitazioni: infatti sono destinati a diventare padri e colonne dell'Ordine. E non devono essere lasciati al loro proprio arbitrio, ma sotto la verga del maestro devono essere guidati e tenuti fermi al loro dovere.

73. Una volta individuati i più idonei a materie più elevate, siano promossi. In qualsiasi provincia ci sia almeno un luogo per studenti nelle arti, dove si trovi un lettore con discepoli a lui affidati dal capitolo generale; ad essi tenga ogni giorno due lezioni, facendo seguire materie con esami e dispute secondo il metodo dialettico.

74. Osservato questo ordine, inizi dagli elementi della dialettica e svolga tutta la dialettica di Aristotele, che si chiama anche *Organum*, leggendo e discorrendo con i suoi studenti, non trattando nel frattempo nulla delle altre discipline. Poi con il medesimo ordine percorra i singoli libri della filosofia naturale. Tutto questo sarà portato a termine molto bene in tre anni, se non vi sono pause eccessivamente prolungate.

75. Ci sia ugualmente un medesimo luogo o un altro dove si leggono i quattro libri delle *Sentenze del Maestro*²². A questo luogo accedano soltanto quelli che abbiano seguito le lezioni di dialettica e di filosofia naturale, per ascoltare sotto uno o più docenti tutti i libri delle Sentenze con domande e quesiti posti a piacere dal docente.

76. Non siano ammessi alla dialettica se non intendano adeguatamente e non sappiano esprimere correntemente in latino quanto intendono. E non si applichino alla filosofia naturale se non abbiano appreso bene tutto l'*Organum* di Aristotele. Infine non siano ammessi alle lezioni delle Sentenze, se non abbiano completato lo studio di tutti i libri di filosofia naturale pubblicati da Aristotele.

77. Se è possibile, sotto un solo e medesimo insegnante i medesimi studenti, nelle varie tappe successive, studino la dialettica, la filosofia naturale e le Sentenze teologiche: ciò infatti ha molta importanza per un apprendimento fruttuoso.

78. Fatto questo, quelli che saranno risultati più idonei alla speculazione, la completeranno in sei anni, potranno proporre altri tre anni, ascoltando insegnanti più difficili in qualche Università, e poi a turno leggere e confermare altri insegnando quanto abbiano imparato: questo metodo di studio appare ottimo e assai fruttuoso. Quelli che saranno più adatti a predicare, potranno dedicarsi alla morale e attendere alla predicazione: niente però deve essere tentato se, come si dice, Minerva non vuole²³.

79. Gli studenti siano sottomessi all'autorità del priore del convento in ogni cosa, tranne quanto palesemente concerne lo studio, come libri, lezioni e cose di questo genere: spetterà infatti al docente giudicare intorno a queste cose. I priori tuttavia cerchino di sollevare gli studenti dalle incombenze del monastero, di modo che siano più pronti allo studio delle lettere. Cap. XXIII. *Gradi accademici*

80. Nessuno sia promosso al baccellierato in sacra teologia se non ha seguito i corsi relativi alle arti

²² Il "Libro delle Sentenze" ("Quatuor libri Sententiarum") è l'opera teologica che più di tutte ha reso famoso il nome di Pietro Lombardo (1110 ca.-1160/64) assegnandogli un posto di rilievo nella storia della teologia medievale e il nome di "Magister Sententiarum" o semplicemente "Magister". In una lunga serie di temi, Lombardo affronta l'intero corpo della dottrina teologica organizzandola in un insieme sistematico.

²³ La locuzione latina "invita Minerva" - *contro la volontà di Minerva* (Orazio, *Ars poetica*, 385) - è venuta a indicare, essendo Minerva la dea della sapienza, quanti pretendono di dedicarsi a studi per i quali non hanno capacità naturali.

e ai libri delle Sentenze nell'ordine suddetto. Di questo si richieda al priore generale valida e ferma approvazione. Neanche siano ammessi se non siano stati dichiarati pubblicamente nel capitolo generale e per decreto dei definitori in scrutinio segreto e con il consenso della maggioranza.

81. Nessuno sia promosso al grado di maestro o al medesimo sia concessa la facoltà di promuovere, se non sia già divenuto baccelliere e abbia letto tutti e quattro i libri delle Sentenze in un luogo di studio; e ciò sia comprovato con testimonianza degna di fede e solida. Solo in capitolo generale dai padri definitori siano date tali licenze a quelli che saranno stati ammessi dalla maggioranza dei padri definitori con votazione segreta.

82. Tra quelli che sono stati ammessi il priore generale proclamerà maestri solo due secondo la bolla di Innocenzo VIII. Agli altri ammessi darà facoltà, con lettere patenti, di poter assumere le insegne del magistero solo in una università approvata.

83. Chi dunque per altra via da quella indicata oserà rivendicare per sé tali gradi, sia sospeso in perpetuo dal grado e sia privato per tre anni di voce attiva e passiva. Cap. XXIV. *Privilegi dei maestri.*

84. I maestri in teologia saranno direttamente sottomessi all'autorità del priore generale nei casi di maggiore importanza, mentre negli altri obbediranno al priore conventuale. Nelle precedenze saranno i primi, tolto il priore nel proprio monastero. Non saranno oberati con il servizio nei turni delle messe, del mattutino, di ebdomadario; ma a loro scelta siano lasciati andare, quando vorranno, a celebrare la messa o partecipare alla liturgia delle ore diurne e notturne. Li esortiamo tuttavia nel Signore che nella celebrazione della messa e nell'eseguire altre azioni cultuali stimolino gli altri frati con il loro esempio.

85. Il priore conventuale provveda ai maestri un inserviente, il quale peraltro sia servizievole anche nelle faccende comunitarie. Coloro che stanno insegnando avranno olio [per le lampade], legna [per la stufa], un inserviente e tutto quanto sarà per loro opportuno secondo consuetudine; così pure [avranno] i predicatori durante quel servizio.

86. Bisogna tuttavia che i reverendi maestri ricordino che sebbene ogni cosa potrebbe esser lecita, non ogni cosa potrebbe essere opportuna. Quelli che sono più grandi, siano come servi. Si prodighino per procurarsi prestigio e autorevolezza con le benemerienze piuttosto che con la sontuosità. Si accontentino della mensa comune e collaborino con gli incaricati [della comunità].

87. I privilegi e le esenzioni dei maestri non siano più attribuiti ai non maestri. Se sono stati dati siano rimossi e li si intenda revocati dal presente decreto. Si tenga conto tuttavia dell'età, dei meriti, della condizione di salute, secondo il principio del beato padre Agostino: non in modo uguale per tutti avete la medesima salute²⁴. Cap. XXV. *I predicatori.*

88. Nessuno intraprenda la predicazione se non mandato dal priore generale, del quale deve esibire il rescritto contrassegnato da sua firma e sigillo. Inoltre non venga inviato a predicare la parola di Dio chi non abbia il diploma di baccelliere o non sia dottore in sacra teologia o non posseda una cultura adeguata per coprire siffatto impegno, e colui al quale sia stata inibita la facoltà di predicare dagli inquisitori della eretica perversità.

89. Si guardino bene nel corso della predicazione dal propagandare davanti al popolo le menzogne e le dottrine ereticali. Invece con franchezza predichino la parola di Dio, esaltino la verità cattolica e la santa romana chiesa, seguano i dottori cattolici e i sacri concili.

90. Se poi qualcuno abbia sconfinato a tal punto di demenza da insegnare eresie, oltre le pene da infliggere a tenore dei sacri canoni, sappia che quanto prima si dovrà presentare all'ufficio della sacra inquisizione al fine di affrontare una salutare penitenza non senza pubblica abiura. E chi senza il consenso del priore generale, come detto, avrà presunto di predicare con temeraria audacia, sarà privato del diritto di voto attivo e passivo nonché dell'ufficio di predicare per tre anni. Cap. XXVI. *Divieto di tenere libri proibiti.*

91. Chi avrà tenuto presso di sé libri elencati nel catalogo di quelli proibiti, sappia che è incorso nella pena della scomunica e che dovrà espiare con l'abiura e una salutare penitenza secondo la deliberazione della sacra inquisizione. Pertanto il priore generale nelle sua visite [canoniche]

²⁴ *Regula ad servos Dei* I, 3: «non aequaliter omnibus, quia non aequaliter valetis omnes».

accuratamente ispezioni le celle dei frati e se troverà testi siffatti stampati o manoscritti infettati di tale veleno, li porti via e li custodisca diligentemente finché il reverendo signor commissario della sacra inquisizione non ne venga informato. [Il priore generale] imponga ai priori e ai docenti locali che con la massima sollecitudine siano vigilanti su questo. Gettino alle fiamme anche tutti i libri che trovano di argomento futile, erotico, alchemico, superstizioso e travicante. Come le conversazioni, così pure gli scritti cattivi corrompono i buoni costumi. Cap. XXVII. *Processi canonici*

92. Finché viviamo nella carne, bisogna vivere nella carne. Le opere della carne difficilmente si possono frenare senza il ricorso a una pena. Perciò si riconosce la necessità di una giustizia punitiva. Perché dunque nei processi ci si muova secondo le norme, sia stabilito come sotto indicato.

93. Se uno vorrà procedere per vie legali contro un frate del suo o di altro convento, “l’attore segua il forum rei”²⁵. Un giudice ordinario ascolti ambedue. Se la questione può essere risolta sommariamente, non si rimandi la sentenza ad altro momento. Se invece la causa è tale da esigere scritture e testimoni, sia data alle parti la possibilità di completare l’argomentazione circa i propri diritti. Una volta fatto questo, sommariamente, non conservato l’ordine del diritto, metta la sentenza per iscritto.

94. Se qualcuno ritiene di aver subito un’ingiusta sentenza, sia possibile da quella sentenza appellarsi a un giudice superiore, così che dal priore conventuale ci si appelli al provinciale, da questi al generale, dal generale ai definitori del capitolo generale: dopo questi, in quanto suprema magistratura, in alcun modo sia lecito appellarsi ulteriormente. Chi poi vorrà staccarsi dalle sentenze dei definitori del capitolo generale, sia considerato indegno di portare l’abito del nostro Ordine. Se, ammonito, non vorrà accettare, come reo di gravissima colpa sia cacciato dalla nostra società, spogliato dell’abito dell’Ordine. Ma se la causa sarà portata al Reverendissimo e Illustrissimo Protettore dell’Ordine, il priore generale o il procuratore dell’Ordine in Curia romana difenda la causa e risponda al posto dell’assente.

95. Gli impostori e quelli che all’esame sono stati trovati manchevoli, siano puniti gravemente secondo la gravità delle colpe e siano sottoposti alla legge del taglione. Non venga imposta una pena pecuniaria a chi ha sbagliato dei nostri padri, ai quali va concesso null’altro oltre il vitto modesto e il vestito. Ma se nel ministero uno sarà condannato di furto, restituisca il maltolto e sconti nella sua persona ciò che non potrà in danaro, secondo le pene indicate per la colpa più grave.

96. Nessuno sia cacciato dall’Ordine per una colpa sia pure molto disonorevole, se non per ribellione tenace e manifesta, quando rifiuterà cioè ostinatamente di subire la salutare penitenza che gli è stata imposta. I nostri frati, infatti, devono essere corretti nell’Ordine nostro e non respinti vergognosamente verso lo scandalo del mondo e la perdizione delle anime.

97. In alcun modo dai superiori del nostro Ordine sia data licenza a uno dei nostri professi di dimorare a lungo fuori clausura per qualsivoglia pretesto o causa, con o senza l’abito, a meno che non sia per motivo di studio in una università dove non ci fosse un monastero del nostro Ordine, o per affari comuni o per ragione di servizio in qualche oratorio del nostro Ordine o per una giusta causa di servizio a un monastero di altro Ordine.

98. Tutti i processi e le sentenze, che saranno fatti nel corso delle visite, siano osservati diligentemente fino al capitolo generale; allora infatti dai definitori si dovrà decidere se conservarli in archivio o bruciarli.

[Cap. XXVIII. *Gli apostati* 99-102]

Cap. XXIX. *L’amministrazione conventuale.*

103. Poiché a noi viene concesso di avere in comune beni mobili e immobili, i quali se non fossero fedelmente custoditi da avveduti amministratori facilmente cadrebbero in rovina, al fine di conservarli e aumentarli siano designati uno o più procuratori. Costoro però renderanno conto succintamente della propria gestione ogni mese in capitolo sulle singole voci. Tuttavia prima che i rendiconti vengano nel complesso trascritti nel registro ufficiale del monastero, siano uno ad uno

²⁵ *actor sequitur forum rei* è una espressione giuridica. Letteralmente: “l’attore – cioè la persona che introduce la causa – segua il foro della cosa”, cioè il foro competente.

diligentemente esaminati da due padri esperti designati dal capitolo conventuale alla presenza del priore del convento e in base al loro giudizio vengano trascritti nel registro ufficiale.

104. Poiché, ancora, ci venne permesso, al fine di evitare liti, irritazione e grossolana negligenza di certuni, che ognuno custodisca le cose proprie e sia ciascuno amministratore di se stesso, ognuno di noi deve essere consapevole che non esiste presso di noi la piena proprietà ma che noi siamo amministratori e custodi. Pertanto ognuno si studi di apparire amministratore fedele. Scacci ciascuno dall'animo suo la sordida cupidigia della proprietà e di buon cuore sia disponibile a contribuire a beneficio del proprio fratello indigente e dell'interesse comune.

105. Inoltre, affinché i proventi annuali bastino per la famiglia [conventuale], in tutti e singoli monasteri si faccia una realistica e prudente valutazione sui proventi dell'anno; e si indichi quello di cui la famiglia ha bisogno per essere mantenuta e alimentata, dedotti anzitutto gli oneri comuni, le imposte statali, le decime, le collette e altro di simile secondo le procedure dei luoghi e dei tempi. Così infatti risulterà che in futuro i nostri frati non siano costretti a darsi ai traffici o in modo disdicevole girovagare per le città come negozianti; attenderanno invece alla preghiera e alle sacre letture e offriranno sollecito ossequio a Dio nei propri monasteri.

106. Si tenga conto degli obblighi per la celebrazione di messe, per gli anziani, per i giovani in formazione; ed è necessario fare attenzione alle pressoché infinite occasioni affinché non ci si imbarchi in spese maggiori di quanto sarà il reddito.

107. In ogni monastero vi sia un libro di campione o catasto, come dicono, in cui si registrino tutti gli atti pubblici, i diritti e gli strumenti riguardanti quel monastero. Così anche in ogni provincia, cioè nel convento più nobile di essa, ci sia un libro, custodito dal priore provinciale ovvero dal socio visitatore, in cui si annotino tutti gli atti pubblici e i diritti riguardanti quella provincia. A Roma ci sia anche un libro o un luogo dove si conservino tutti i diritti pubblici riguardanti l'intero Ordine, brevi, bolle apostoliche; di questi sia custode il Procuratore dell'Ordine nella Curia romana. Cap. XXX. *L'autorità e le condizioni degli ufficiali*

108. Il Priore generale sia dottore in teologia, di costumi ottimi, segnalato per sapienza nel condurre le cose e per santità di vita, almeno di 40 anni e che abbia vissuto nell'Ordine almeno per venti anni e non abbia già ricoperto l'incarico nel sessennio precedente.

109. Sia il custode delle leggi. Ogni anno visiti personalmente o tramite un altro tutti e singoli conventi delle sei province principali, i conventi delle altre province invece una volta nel suo triennio. E non tratti da solo, durante la visita, qualcosa di grave, ma faccia tutto con il consiglio e il consenso dei soci. Tutti gli atti della visita restino presso il provinciale o il socio di quella provincia, che a sue spese il generale nelle visite porti per la provincia e riporti al suo convento.

110. Non osi stabilire o abrogare leggi e consuetudini riguardanti l'Ordine intero. Possa tuttavia il priore generale con il consenso di ambedue i soci abrogare per una giusta e ragionevole causa leggi provinciali o conventuali e stabilirne di nuove. La sua elezione è per un solo triennio.

[111-113]

114. È parso opportuno rendere diversamente l'antica disposizione riguardo ai due soci da affiancare al priore generale. Cioè che in capitolo provinciale si elegga socio del generale, a suffragio segreto, un padre maturo per anni e saggezza; questi accompagnino il generale con il provinciale di quella provincia e gli stiano vicini e aiutino il suo lavoro nelle visite dei conventi.

[115-116]

117. Il Priore provinciale, eletto dalla maggioranza del capitolo provinciale, abbia in assenza del generale l'autorità del generale nei casi in cui non si possa avere comodamente la presenza richiesta del generale [...]

118. Visiti tutti i conventi della sua provincia tutte le volte in cui ce ne sia necessità. Ma, non essendovi urgente necessità, non li visiti se non quando li visiterà con il generale e il socio, perché i conventi non siano gravati da spese superflue. Possa scegliere, come sua abitazione per i tre anni, il convento che vorrà; ma ciò avvenga con buona pace del priore e dei padri di quel convento [...] 119 [...] La sua elezione duri tre anni e non possa essere confermato se non dopo la vacanza di un triennio.

120. Il Priore conventuale sia grave per anni, insigne per equilibrio e saggezza. Non si immischi in

alcun particolare ufficio nel suo convento, ma su tutti rivolga sempre la sua attenzione. Regoli la condotta dei frati, aumenti la devozione, sia sollecito nei doveri della chiesa, saggio economo dei beni temporali. Primo, come dicono, nel lavoro, e ultimo nel riposo.

[121-127]

Cap. XXXI. *Le visite*

128. Nelle visite si verificchino soprattutto queste cose: la vita e i costumi del priore, l'ufficio della chiesa, l'amministrazione dei beni temporali, la fede dei ministri, i comportamenti di tutti i frati. Si faccia un diligente esame nelle celle, su scritti proibiti e sospetti, sugli abiti e le vesti. Si faccia anche un esame sulla carità vicendevole dei frati, sulla loro obbedienza al priore, sulla loro reputazione presso il secolo, come siano trattati i novizi, i giovani, gli infermi e gli ospiti. Distribuiscono pene e premi.

129. Perché i conventi non siano gravati da spese eccessive, si concluda la visita nel più breve tempo possibile e non la si protragga oltre tre giorni, se questo potrà farsi agevolmente. I visitatori si contentino della frugalità del vitto, perché non diano l'impressione di essere andati a banchettare più che a visitare. Firmino la scheda delle spese sostenute per loro. Chiediamo che nella visita ci sia una diligenza tale per cui il provinciale non ha più necessità di visitare quei conventi. Cap. XXXII.

Che cosa bisogna fare in caso di morte dei superiori

130. Se capita durante il triennio che muoia il priore generale, il provinciale e il suo socio della provincia in cui egli è morto, reggano e visitino l'Ordine ed abbiano ambedue insieme autorità piena come quella del generale fino al prossimo capitolo generale, perché non sia necessario ricorrere alla Sede Apostolica per ottenere il vicario generale apostolico o visitatori apostolici. I due abbiano insieme il sigillo dell'Ordine e il libro delle Costituzioni. Se questi stessi saranno piuttosto negligenti, siano costretti dai padri ad assumere l'impegno. Se qualche ambizioso si rivolgesse alla Sede Apostolica per ottenere una lettera apostolica come vicario generale, sia ritenuto nemico della libertà di tutti e sia ipso facto scomunicato.

131. Se capiterà che il socio o il provinciale muoiono entro il triennio, allora chi resta subentri al posto del defunto, lui solo, se l'intervallo di tempo è breve, fino al capitolo e al termine del triennio; oppure egli stesso, con il priore generale, i priori e i maestri di quella provincia, convocato un sinodo provinciale, elegga una persona idonea al posto del defunto fino al capitolo generale. E quanto è detto della morte, si intenda anche se in altri tempi uno di essi fosse divenuto inabile ad assumere il suo compito.

132. In caso di morte o di inabilità del procuratore dell'ordine, il generale insieme al socio e al provinciale della provincia romana elegga un altro procuratore dell'Ordine fino al capitolo generale. E ciò siano tenuti a fare entro un mese dal giorno della notizia [della morte]. Cap. XXXIII. *I beni dei defunti*

133. Nessun frate del nostro Ordine osi disporre dei beni in qualsiasi modo acquisiti prima o dopo la professione, la cui proprietà spetta alla comunità, di un testamento o donazione o qualsiasi altro titolo. Ma dopo la sua morte siano e appartengano a quel monastero di cui era figlio, tuttavia in modo che, se sia morto in altro monastero, i vestiti e quanto spettava in uso alla stanza, siano di quel monastero in cui è morto; i denari, invece, i libri e tutte le altre cose siano del monastero di cui era stato professore. Se poi fosse stato adottato in altro monastero, i beni del defunto andranno divisi in parti uguali tra il convento di origine e quello adottivo. Tuttavia, a conforto dell'infermo, il priore può concedergli di lasciare qualcosa, ma solo nell'Ordine e con parsimonia, a chi vorrà, per migrare così più contento verso i padri.

134. Chiunque poi oserà agire contrariamente a questo decreto e avrà l'ardire di redigere un testamento o donazione, sia pure con l'avallo dell'autorità del Romano Pontefice, sia reso invalido e nullo ed egli, scomunicato, sia sepolto in un letamaio. E se dovesse sopravvivere e non volesse annullare quanto ha fatto, sia privato dell'uso di tutti quei beni e sia cacciato dalla nostra società e vada in perdizione con tutto il suo danaro. Da questa sanzione neanche il generale va esentato: dei suoi beni si disponga come di qualsiasi altro defunto. Nessuna tassa o decima parte dei beni dei defunti sia pagata al generale o al provinciale. Cap. XXXIV. *L'appartenenza del frate al convento*

(affiliazione)

135. D'ora in poi nessun professo del nostro Ordine sia adottato come figlio di un altro convento, senza il consenso del capitolo provinciale di quella provincia, se sia stato professo di un'altra provincia. Si richiede inoltre il consenso della maggioranza del capitolo di quel monastero da cui deve essere adottato. Tale adozione sia confermata dal priore generale, e sola allora si intenda entrata in vigore, e non diversamente e in altro modo. XXXV. *Gradi di colpe e pene.*

136. Colpa grave è: se qualche frate del nostro Ordine in presenza di laici sarà smodatamente venuto a contesa con un altro; se qualcuno dirà menzogne nocive; se qualcuno avrà propalato presso laici azioni sconvenienti dei frati; se qualcuno non avrà osservato i digiuni della chiesa senza motivo e senza autorizzazione; se qualcuno per colpevole negligenza o per imputabile ignoranza o consapevolmente avrà commesso qualcosa contro la Regola di sant'Agostino, contro le Costituzioni dell'Ordine per spregio, contro la legge canonica umana o divina ma ciò raramente e non abitualmente.

137. Chi pecca in tal modo, se il fatto non fu notorio, venga redarguito solamente dal superiore e gli venga imposta una penitenza salutare da scontare riservatamente. Se invece [il fatto] fu risaputo ma non pubblico si ascoltino due o tre testimoni che diano autorevole testimonianza. Se [il fatto] fu pubblico, pubblicamente venga redarguito. Tuttavia in questa correzione si tenga conto della persona.

138. Colpa più grave è: se qualcuno per manifesta ribellione sarà disobbediente al suo superiore oppure con lui avrà con protervia litigato astanti due o più; se qualcuno avrà percosso un altro frate o un laico tanto che appaia una lividura o [scorra] sangue; se qualcuno sarà caduto in peccato carnale e ciò sia stato accertato tramite due testimoni o per l'evidenza [del fatto]; se si dimostrerà che uno ha rubato qualcosa che superi il valore di uno scudo; se qualcuno sarà reo confesso di cattiva amministrazione consapevolmente e maliziosamente; se qualcuno avrà fatto in modo di impedire o revocare una penitenza inflitta a se stesso o ad altri mettendo di mezzo laici; se qualcuno facendo intervenire estranei avrà procurato per se stesso o per altri cariche onorifiche nell'Ordine; se qualcuno sarà caduto in peccato contro la legge divina e quella della chiesa ripetutamente e consapevolmente, contro la Regola di sant'Agostino e le Costituzioni per disprezzo e nonostante la correzione non si sia ravveduto.

139. Questo tale dunque sia mandato nel carcere [del convento] privato dell'abito [religioso] e gli si infligga una penitenza salutare. Restituisca tutto quanto ha rubato. L'amministratore infedele venga privato dell'incarico per sempre o per un tempo determinato a seconda della gravità del reato. Circa i peccati occulti in queste Costituzioni non si interviene per nulla, perché la Chiesa non giudica su cose segrete: la punizione di esse è riservata ad altro tribunale e altro giudice.

140. Colpa gravissima è l'incorreggibilità e la pertinace malizia. Pertanto chi non si vergogna di commettere azioni colpevoli e non v'è alcuna speranza di sua resipiscenza come pure chi ostinatamente non avrà voluto discendere alla sentenza da parte dei definitori del capitolo generale e invece avrà interposto appello al di fuori dell'Ordine, è senza dubbio meritevole che venga espulso dall'Ordine e dalla nostra famiglia [religiosa].

141. Punizione per siffatta gravissima mancanza sia la carcerazione perpetua oppure la perpetua rinuncia all'Ordine fatta solennemente davanti a testimoni e pubblico notaio. Tuttavia sappiano i superiori che la pena della colpa viene inflitta affinché il colpevole, per quanto è possibile, si ravveda, si converta, viva una vita spirituale. Pertanto senza odio verso la persona si agisca con carità verso Dio e il prossimo con il solo odio e la sola avversione dei vizi. Cap. XXXVI. *Il capitolo generale*

142. Il capitolo generale sia celebrato ogni tre anni, in luogo e tempo stabiliti dal priore generale. Dieci mesi prima con lettere patenti sia annunziato a tutti i conventi del nostro Ordine e almeno sei mesi prima al reverendo padre vicario generale della Congregazione o Commissario in Curia Romana e come nelle convenzioni dell'anno 1553, 20 dicembre.

143. Debbono parteciparvi il priore generale o chi ne fa le veci, tutti i soci visitatori, i provinciali, i priori dei conventi con i loro discreti, tutti i maestri e i baccellieri di teologia, il procuratore

dell'Ordine nella Curia Romana, il reverendo vicario della nostra Congregazione con tutti i suoi vocali di persona, o come nei capitoli dell'anno 1553, 20 dicembre.

144. Se uno di quelli che sono tenuti a venire al capitolo trascurerà di venire, non può un altro farne le veci. Nonostante l'assenza di questi, il capitolo sia celebrato da quelli che sono presenti. In nessuna maniera e per nessun qualsivoglia motivo sia ammesso un supplemento di voti degli assenti, anche se ciò sia stato concesso dalla Sede Apostolica a qualche ambizioso, ma il capitolo sia celebrato soltanto dai presenti. E colui che presenti un breve apostolico di tale supplemento, sia ritenuto nemico pubblico della libertà e ipso facto scomunicato e come scomunicato non sia ammesso in capitolo. E se dovesse avvenire una elezione con il voto supplementare degli assenti, sia invalida e di nessun valore.

145. Riunitisi dunque tutti i vocali nel luogo del capitolo, ciascuno sieda secondo il suo grado: il priore generale, il vicario della Congregazione, il procuratore dell'Ordine in Curia romana, i definatori del capitolo generale secondo il grado della provincia, i soci e i provinciali secondo il grado della provincia, il commissario della nostra Congregazione, i maestri dell'Ordine e della Congregazione secondo l'età, i priori conventuali, i baccellieri e discreti secondo le loro condizioni.

146. Dopo essersi così disposti, il priore generale, se c'è, o chi ne fa le veci in sua assenza, senza apparato di parole ordini che si legga la lettera del capitolo a voce alta e intelligibile, perché tutti sappiano che sia giunto il tempo di celebrare il capitolo. Dopo la lettura, tutti, genuflessi davanti all'immagine della Beata Vergine, dicano devotamente la *Salve Regina*, brevemente e succintamente, senza canto, con il versetto e l'orazione "de Domina Nostra". Si nominino i frati defunti in quel triennio e si dia l'assoluzione generale con il salmo *De profundis*, il versetto e l'orazione *Absolve*. Poi si faccia diligente scrutinio dei vocali. E quelli che non sono vocali di diritto, escano dal luogo del capitolo.

147. Per primo esca dal suo posto il procuratore dell'Ordine e davanti al generale, con le parole che vorrà, rinunzi al suo ufficio. Dopo di lui il priore generale, o chi ne fa le veci in sua assenza, receda dal posto supremo dove si siederà subito il primo definitore, mentre gli altri restano ai loro posti. Il generale, fatto un inchino davanti ai definatori, deponga, genuflesso, il sigillo e il libro delle Costituzioni nelle mani del primo definitore e liberamente rinunci all'ufficio con le parole che vorrà. Se per caso – che non accada! – non vorrà rinunciare, si intende ugualmente decaduto dal suo ufficio e sciolto dall'incarico. E se sfacciatamente persevererà nella sua ostinazione, sia scomunicato ipso facto e come scomunicato cacciato dal capitolo, anche contro la sua volontà.

148. Si proceda all'elezione del nuovo generale in questo modo. Il primo definitore del capitolo generale legga a voce alta e comprensibile i nomi dei padri che gli siano stati proposti dai provinciali o dai definatori delle province, a nome di esse, e dal reverendo vicario della Congregazione, a nome della Congregazione. Poi, distribuiti fagioli o pietruzze, secondo il numero preciso dei vocali, siano proposti per ordine di provincia così che all'ultimo posto si propongano quelli presentati a nome della Congregazione. Ma prima di procedere all'elezione, si ascoltino quelli che vogliono sollevare obiezione contro la persona proposta. E la cosa sia conclusa il più presto possibile dai definatori. I padri del capitolo siano ammoniti a non eleggere qualcuno per simonia, ma di scegliere secondo Dio e retta coscienza come padre generale dell'Ordine colui che potrà essere davvero un padre. Dunque, chi tra le persone proposte avrà ottenuto più voti, oltre la metà di tutto il capitolo e di tutti i voti, sia e venga proclamato generale. A lui subito il primo definitore sia tenuto a consegnare il sigillo e il libro e a insediare al primo posto. Egli stesso per primo presti obbedienza con il bacio della mano e dopo di lui ciascuno con il bacio della mano gli professi obbedienza. Il priore generale, così eletto con questa sola elezione canonicamente avvenuta e con l'approvazione del capitolo, si intenda e sia davvero confermato dalla Sede Apostolica. 149. Si canti poi il *Te Deum* e si vada in processione in chiesa a ringraziare Dio. E il generale prometta a Dio e alla beata Maria fedeltà alla Santa Romana Chiesa e l'osservanza della Regola del beato Agostino e delle Costituzioni dell'Ordine, e di essere un buon padre conformemente alle sue forze.

[150-152]

[Cap. XXXVII. *I discreti da mandare al capitolo generale*

153-154]

Cap. XXXVIII. *Il capitolo provinciale*
155-160]

Cap. XXXIX. *La lettura delle Costituzioni*

161. Infine, perché nessuno dei nostri frati possa presumere ignoranza, è stato decretato che, distribuite le letture per ogni venerdì del mese, tutto questo libro delle Costituzioni si legga in refettorio e i padri lo ascoltino. Infatti l'antico costume di leggere ogni sabato la Regola di sant'Agostino non deve essere tralasciato. Sia permesso al superiore, se durante la lettura capiti qualcosa che richieda una spiegazione più ampia, di dire qualche parola, se gli sembrerà opportuno. La faccia però nella maniera più breve possibile. Il priore, che per negligenza avrà ommesso tale lettura, sia deposto dall'incarico.

162. In ogni convento del nostro Ordine il libro delle Costituzioni, la Regola del nostro beato padre Agostino e la bolla dei privilegi dell'Ordine, che si chiama MARE MAGNUM, siano conservati in copia autentica, come anche tutte le cose preziose, con somma attenzione.

III. Costituzioni 1569

Le costituzioni del 1556 presentavano un testo abbastanza nuovo; anzi, troppo nuovo, sì da venire ritirato nel capitolo generale del 1567 a Bologna. Il concilio di Trento aveva concluso il proprio iter (1562-63). La riforma protestante era diventata realtà irreversibile e ormai stabilizzata nella dottrina e nel distacco da Roma. Presiedeva il capitolo il priore generale del precedente triennio, il fiorentino Zaccaria Faldossi, anticipatamente confermato dal papa stesso Pio V. Il capitolo, dunque, non votò né elesse il priore generale dell'Ordine, che trovò già in carica per superiore decisione. Il Faldossi era sostenuto dai Medici, stimato dal papa (che pare gli avesse proposto varie sedi vescovili da lui declinate e lo avesse creato cardinale *in pectore* poco prima che il frate morisse nel 1570), in auge nell'Ordine già da anni (almeno dal capitolo generale del 1554). Nell'Ordine non mancarono nemmeno a lui i contrasti, per ragioni non ultime derivanti dalla personalità accentuata, dall'origine toscana, dalle protezioni di troppo alto livello.

Per il Faldossi e il capitolo generale di Bologna cf. anche, in questo volume, la sezione *Fonti documentarie e narrative*.

L'edizione delle costituzioni postconciliari viene pubblicata a Firenze due anni dopo (1569). La quantità delle normative risulta maggiorata. Alla eliminazione di alcune norme (in particolare, i privilegi individuali) subentra l'inserimento di altre ricalcate sulle *constitutiones antiquae* (in particolare, la complessa casistica di colpe e pene) o dettate dall'attualità obiettiva e da esigenze indotte (confessione e comunione, partecipazione ai capitoli provinciali e generali). L'adeguamento alle posizioni dottrinali e giuridiche del concilio tridentino sono la ribadita motivazione della edizione fiorentina delle costituzioni. Se le precedenti costituzioni di Budrio (1548) e di Verona/Bologna (1554/56) erano un testo salpato durante il concilio di Trento, e quindi in anticipo per talune soluzioni e incompleto rispetto alle conclusioni conciliari, il *corpus* legislativo varato nel capitolo generale di Bologna nel 1567 avrà la caratteristica di costituzioni post-conciliari. Ma anch'esso tuttavia, ebbe l'effimera durata di 11 anni.

Il priore generale Zaccaria Faldossi presenta il nuovo testo all'Ordine con una lettera dove egli giudica con molta severità -e con giudizio piuttosto di parte- gli anni precedenti, a partire dalla fine del generalato di Agostino Bonucci (1553), ricordato con accorata simpatia: tempi -lamenta- nei quali la dignità dell'Ordine era lacrimevolmente decaduta. Null'altro avvertendo più prezioso per lui che l'Ordine stesso, intese far ritorno alle più sante e antiche leggi. Le precedenti costituzioni del 1554/56 a suo avviso -e a quello, egli vuole assicurare, dei cardinali- risultavano contrastanti ("repugnantes") con i decreti conciliari. Esse apportarono la funesta prassi -egli asserisce- di consentire l'elezione del priore generale ad una massa impreparata di frati [e nelle sue costituzioni la norma sarà modificata, affidando a un numero ristretto di frati 'responsabili' l'elezione del priore generale, al quale sarà consentito il prolungamento dell'incarico fino a un sessennio, secondo l'innovazione tridentina: ma anche le *constitutiones antiquae* richiamavano in capitolo generale un

folto numero di frati, non esclusi i priori conventuali e uno o due delegati di comunità a seconda della composizione numerica di 13 frati o 12 e meno]. Dichiarò di aver faticato assai per redigere il nuovo testo costituzionale al fine di por rimedio alla decadenza dell'Ordine e tornare alla più vetusta tradizione legislativa. Ritiene di aver raggiunto l'obiettivo guidato da Dio, sostenuto dal sommo pontefice, aiutato dal cardinale protettore Alessandro Farnese, sicuro di aver risposto alle proprie istanze e a quelle dei frati. Il papa stesso appare alleato letteralmente su tali posizioni, tanto da revocare («revocantes, cassantes, irritantes et annullantes, ac nullius momenti et roboris esse volentes») le costituzioni del 1554/56 che pure lui stesso aveva allora approvato. Pio V firma la nuova approvazione il 25 aprile 1569.

edizione: P.M. SOULIER, *Constitutiones fratrum Servorum Beatæ Mariæ Florentiæ anno 1569 editæ*, in *Monumenta OSM*, VI, Bruxelles 1903-1904, p. 109-158

FIRENZE 1569

Cap. I. Riverenze verso la Beata Maria

1. Ogni sabato ci sia l'ufficio di Nostra Signora, come in una festa semidoppia, in questo modo cioè che il venerdì si cantino i vesperi della Beata Maria, a meno che non ricorra una festa solenne che non possa o non convenga tralasciare, e si osservi la costituzione antica nel capitolo generale celebrato a Pistoia il 5 agosto 1300. Allo stesso modo si faccia per il mattutino. E si canti la messa conventuale *de Domina* all'altare della medesima, con il *Gloria* e il *Credo*, come in una festa doppia, a meno che in quel sabato non ricorra una festa solenne.
2. Ugualmente ogni mercoledì si canti la messa votiva *de Domina*, in cui si facciano preghiere per il Reverendissimo e Illustrissimo Protettore del nostro Ordine, al quale solo in tal modo possiamo esprimere un ringraziamento degno.
3. La vigilia della Signora si celebri ogni sera con tre letture e due responsori, e la *Salve Regina* dopo la terza lettura. Ma il venerdì si canti come in una festa doppia, e si accendano due ceri.
4. L'ebdomadario all'inizio del mattutino e di prima, recitato in segreto il *Pater noster* e il *Credo*, subito dica *Ave Maria, gratia plena Dominus tecum*, con il tono con cui dirà *Deus in adiutorium meum intende* [Signore vieni in mio aiuto], e il coro risponda, *Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus*. Nelle altre ore osservi il medesimo ordine, omesso tuttavia il *Credo*.
5. Anche il sacerdote, che sta per celebrare la messa, la inizi dalla salvezza angelica, e il ministro risponda come sopra.
6. Anche il lettore, prima di iniziare la lettura, dica *Ave Maria* fino a *Iesus* incluso, eccetto nella lettura di compieta e nel capitolo *Pretiosa in conspectu Domini*, e nel triduo della settimana santa: allora infatti dobbiamo osservare il modo della Chiesa Romana cui, per quanto è possibile, è necessario conformarci nelle preghiere pubbliche della Chiesa.
7. Nell'inno *Memento salutis* si inserisca il verso *Maria mater gratiæ*.
8. Alla fine della messa e di ciascuna ora canonica e dopo il pasto, eccetto nei giorni della settimana santa, si dica la *Salve Regina* con il versetto, il responsorio e l'orazione. Questa antifona tuttavia sia cantata ogni sera dopo compieta con molta devozione e senza tirare in lungo le parole; ma nei giorni di festa si canti dopo i vesperi per devozione del popolo. Vi partecipino ogni giorno tutti i frati che si trovano in convento, tanto i provinciali quanto gli altri ufficiali, lasciate tutte le altre incombenze; e perché non si accampino scuse, si suoni la campana per il saluto alla Vergine.
9. Si costruisca una cappella della Beata Vergine [in ogni chiesa del nostro Ordine. La memoria della Beata Vergine] si faccia nella messa, nei vesperi e nelle lodi del mattino, secondo l'uso della Curia Romana.
10. Le ore *de Domina* si dicano in coro secondo la rubrica del breviario Romano. Ma quando vi leggiamo che devono essere omesse, siano dette separatamente con devozione da due o più frati secondo la comodità loro. Nella festa doppia si dicano le ore *de Domina* in capitolo prima di entrare in coro etc..

[Cap. II. *Le celebrazioni liturgiche* 11-25]

Cap. III. *Confessione e comunione*

26. La confessione solenne e la comunione sia fatta dai chierici e dai nostri servitori nella prima domenica di Avvento, nel giorno del Natale del Signore, nel giorno dell'Epifania, nel giorno della Purificazione della Beata Maria Vergine, nella prima domenica di Quaresima, nell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, nella Cena del Signore, nel giorno della Risurrezione del Signore, nell'Ascensione del Signore, nel giorno santo di Pentecoste, nella festa del santissimo Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, nella festa degli apostoli Pietro e Paolo, nella Visitazione, nell'Assunzione, nella Natività e Presentazione della Beata Maria sempre vergine, nella festa di Tutti i Santi, e ogni mese secondo il concilio²⁶.

27. I sacerdoti, destinati a celebrare più frequentemente, devono ricordare l'avviso del beato Paolo: chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la sua condanna²⁷. Perciò i priori li ammoniscano a purificare frequentemente la coscienza con il sacramento evangelico della confessione e lo facciano almeno ogni settimana, nelle domeniche e giorni festivi; e chi sia stato trovato di non aver confessato i propri peccati almeno nelle solennità durante l'anno, sia ritenuto sospetto di eresia. E perché possano più agevolmente purificare il proprio animo, ogni sacerdote abbia la facoltà di assolvere qualsiasi frate del nostro Ordine da tutti i peccati, eccetto quelli riservati dal diritto o al Sommo Pontefice, o alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo.

Cap. IV. *Gli inchini*

28-31

Cap. V. *Le genuflessioni*

32-34

Cap. VI. *Il modo di stare in piedi e di sedere in coro*

35-37

Cap. VII. *I suffragi dei defunti*

38-41

Cap. VIII. *Il silenzio*

[42-44]

45. In nessun modo nei conventi si tengano scuole di ragazzi secolari; mai, in nessun momento, si facciano commedie, soprattutto alla presenza di secolari; e in frati non indossino abiti presi dai secolari. Badino di non introdurre secolari nelle ricreazioni, che talora si fanno abitualmente secondo lo stile dei religiosi, e si eviti, dove la cosa può avvenire facilmente, una eccessiva familiarità con i secolari, soprattutto di quelli meno seri, perché da essi non siano impediti i frutti della contemplazione e perché non siano diffuse al di fuori le debolezze che possono esserci tra i frati.

[46]

Cap. IX. *I digiuni*

47-49

Cap. X *Il cibo* [50]

51. Terminata la benedizione, tutti si siedano ai propri posti. E colui che è stato incaricato della lettura, legga o dall'Antico o dal Nuovo Testamento, o dalla Regola del beato Agostino o dalle Costituzioni. Il superiore potrà tuttavia, se gli sembrerà opportuno, dispensare in parte o interamente per una giusta ricreazione dei fratelli. Ma se avrà colto qualcuno che si comporta disordinatamente o con minore dignità, lo ammonisca subito con un segno e lo moderi e, se sarà necessario, lo rimproveri duramente e gli imponga delle pene.

[52]

53. [...] Siano tutti contenti dei cibi del convento e si osservi uguaglianza nel cibo e nella bevanda, per quanto sarà possibile, perché sia tolta ogni motivo di mormorazione: è indegno infatti e troppo vergognoso che alla medesima tavola di frati religiosi alcuni siano sazi e altri soffrano la fame [...].

²⁶ Nella sessione 25, il concilio di Trento ha emanato un decreto che stabilisce il ricorso alla confessione e all'eucaristia almeno una volta ogni mese, come difesa contro tutti gli attacchi diabolici (capitolo 10).

²⁷ cf. 1Cor 11, 29.

[Cap. XI. *La refezione*

54]

Cap. XII. *La cura degli infermi*

55. Riguardo agli infermi, il superiore badi di non essere negligente; infatti gli infermi devono essere trattati in modo che si riprendano presto, come dice il nostro padre Agostino²⁸ [...].

[56]

57. [...] Il priore visiti spesso gli infermi, li esorti alla pazienza e li induca a confessarsi e a ricevere il santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Così i frati vadano a visitarli e li aiutino dolcemente con parole e servigi e li sollevino con il conforto della preghiera quotidiana [...].

Cap. XIII *Il modo di dormire*

[58]

59. Perché l'arrivo di ospiti non sia per gli altri frati motivo di inquietudine e confusione, sia fuori del dormitorio la zona per gli ospiti, con due o più letti adeguatamente allestiti e con il posto per il fuoco e tutto quello che la casa avrà la possibilità di offrire; qui il servizio sia fatto con carità e gioia. Cap. XIV *L'abito*

60. Tonaca, scapolare, pazienza, cappa o mantello siano di colore nero, di lana, così che sia conservato l'onore dell'Ordine e sia evitata ogni vanità nel valore e negli ornamenti. Le vesti tanto più si adattano alla dignità e alla condizione nostra, quanto più saranno umili, poiché dice il Signore: *Ecco, coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re*²⁹.

[Cap. XV. *La tonsura*

66

Cap. XVI. *Coloro che vengono accolti nell'Ordine*

67-70]

Cap. XVII *I novizi*

71. Ai novizi sia dato come guida un maestro retto e di vita integra, grande amante dell'Ordine, il quale prima di tutto insegni loro il timore del Signore, la dottrina cristiana e il catechismo, e a confessarsi in modo sincero, frequente e chiaro [...].

72. [Il maestro dei novizi] insegni loro l'umiltà del cuore e dell'azione, secondo la parola: *Imparate da me, che sono mite e umile di cuore*³⁰ [...].

[73-76]

77. E perché si abituino sempre più a preghiere e devozioni, ogni giorno dicano con ogni umiltà la corona della Beata Vergine all'altare della medesima, per la conservazione della santa Chiesa Romana, per il Sommo Pontefice e per tutti i superiori e i benefattori dell'Ordine.

[Cap. XVIII. *I professi*

78-80

Cap. XIX. *Il rito della professione*

81-88

Cap. XX. *Coloro che sono in viaggio*

89. Quando un nostro frate è mandato altrove per obbedienza o per qualsiasi altro motivo, abbia con sé le lettere testimoniali dal suo superiore, nelle quali sia fissato il termine per il ritorno; scaduto il quale sia punito a discrezione del superiore. Abbia con sé quanto è sufficiente per il viaggio, secondo la sua condizione. Abbia anche il breviario e, se converso, la corona.

90. Prima di uscire dal monastero, chieda umilmente la benedizione al suo superiore e, se non sia di ritorno nello stesso giorno, si rechi davanti all'altare o all'immagine della Beata Maria Vergine per renderle omaggio in ginocchio, e lo stesso faccia al suo ritorno.

[91-94]

Cap. XXI. *La promozione agli ordini sacri*

95-97

Cap. XXII. *I confessori*

98-100]

Cap. XXIII *Gli studenti*

²⁸ *Regula ad servos Dei* III, 5: «... aegrotantes ... sic tractandi sunt ut citius recreentur».

²⁹ Mt 11, 8

³⁰ Mt 11, 29. La citazione è ripresa dalle *Constitutiones antiquae* e ritorna anche nell'edizione del 1580.

[101-105]

106. Poiché dal Signore Dio fluisce e proviene a noi ogni bene, tutti i reggenti e i docenti sono incoraggiati a insegnare prima di tutto ai propri studenti il timore del Signore, che è il principio della sapienza³¹, li esortino al culto divino, a prestare obbedienza al priore, a conservare la pace; infine li stimolino allo studio perché essi stessi non perdano il lavoro e l'olio e occupino il posto per altri ...

[Cap. XXIV. *La promozione ai gradi accademici*
107-110

Cap. XXV. *I predicatori*
111-117

Cap. XXVI. *I giudizi* 118-126

XXVII. *Gli apostati* 127-132]

Cap. XXVIII *L'amministrazione conventuale*

133. Poiché le nostre case sono state costruite sul fondamento della povertà, a nessuno sia lecito tenere e possedere beni immobili ricevuti in qualsiasi modo. per qualsiasi causa, titolo e pretesto. Ma tutto sia unito agli altri beni dei conventi e sia sottoposto al pieno e libero potere dei monasteri.

134. I frutti, percepiti da questi beni, siano conservati per le necessità dei frati sotto la fedele cura di un padre a ciò eletto. Presso di lui siano anche deposte tutte le elemosine ricevute da predicazioni, lezioni, messe e per qualsiasi altro motivo, anche dal lavoro e dall'attività, e siano ugualmente conservate per le necessità dei frati.

135. Tutti i superiori, però, nei singoli conventi abbiano particolare considerazione delle persone e dei predetti beni, come avrà richiesto il maggior grado di alcuni frati, lo studio e la necessità, diano ad essi, per loro sostegno, qualcosa oltre la regola. Questo tuttavia sia fatta con quella misura e prudenza che non sottrae agli altri quanto è necessario. E se concederanno qualcosa a uno più per un sentimento di affetto che per merito o per necessità reale, o qualcosa che violi la condizione di povertà, sappiano di soggiacere al giudizio di Dio onnipotente e che le cose date possono essere riprese secondo i decreti del Concilio di Trento.

[136-139]

[Cap. XXIX. *L'autorità e le condizioni degli ufficiali*
140- 170

Cap. XXX. *Le visite*
171-173

Cap. XXXI. *Che cosa bisogna fare in caso di morte dei superiori*
174-176

Cap. XXXII. *I beni dei defunti*
177-178

Cap. XXXIII. *Adozione a figli (dei conventi)*
179

Cap. XXXIV. *La colpa leggera*
180-181

Cap. XXXV. *La colpa grave*
182-183

Cap. XXXVI. *La colpa più grave*
184-189

Cap. XXXVII. *La colpa gravissima*
190-192

Cap. XXXVIII. *I discreti da inviare al capitolo provinciale*
193-194

Cap. XXXIX. *Il capitolo provinciale*
195-203

Cap. XL. *Il capitolo generale*
204-212]

³¹ Pr 1. 7

V. Costituzioni 1580

L'edizione delle costituzioni che 'vanta' il massimo di longevità è opera del capitolo generale celebrato a Parma nel mese di maggio 1579, presieduto dal priore generale Giacomo Tavanti aretino, poliedrico intellettuale. Anche quelle costituzioni miravano a formulare norme che «non repugnino al santo concilio di Trento». La riforma protestante aveva consolidato le proprie posizioni territoriali e 'culturali' ma frazionandosi in pluralità di 'confessioni'; la 'riforma' cattolica aveva stabilizzato le proprie posizioni dottrinali e giuridiche e ampliava le zone di propria influenza avviando un imponente sforzo missionario. Di questa situazione il nuovo testo doveva tenere conto, come anche del rientro tra i 'conventuali' dei frati dell'Osservanza, soppressa d'imperio da Pio V nel 1570.

Il capitolo di Parma sancì l'aggiornamento delle costituzioni; indicò le varianti da portare; incaricò una commissione (i frati Cirillo Franchi, socio della provincia bolognese, Paolo Sarpi, priore provinciale della provincia di Venezia, Alessandro Giani da Scandiano, priore provinciale della provincia lombarda), che insieme al priore generale Tavanti e al 'procurator' presso la curia romana Antonio Fucci (tenace avversario del progetto, instancabile nel sollecitare dissensi e obiezioni e rinvii nell'approvazione dalla curia romana, capzioso paladino del previo consenso dei capitoli provinciali verso il nuovo testo che accusava di esser quasi "un nuovo libro") revisionassero le costituzioni, impegnandoli -con giuramento- a non tradire la *mens* del capitolo.

Il lavoro del gruppo fu celere (tre mesi circa). Ma la nuova stesura fu assai contrastata, oltre che dal Fucci, da altri frati probabilmente per interessi di parte (sembra intorno alle normative concernenti i baccellieri e i maestri in teologia). Da parte loro i vertici curiali e gerarchici, cui spettava l'approvazione, fluttuavano secondo le influenze esercitate alternativamente da vari frati che frequentavano i loro uffici e le loro dimore. Infine, il 21 settembre 1579 Gregorio XIII firma il 'breve' di conferma al nuovo testo, vietando tassativamente qualsiasi cambiamento o revoca. L'1 di ottobre 1579 al cardinale Alessandro Farnese tocca approvare anche questa edizione (dopo aver approvato l'edizione precedente ora abrogata). Della stampa fu incaricato il Sarpi. Alla fine di gennaio 1580 il testo era pronto per la diffusione. Venne stampato a Venezia, residenza del Sarpi. La cronaca minuta della difficoltosa gestazione è raccontata in un memoriale dello stesso priore generale Tavanti, sostenitore del rinnovamento costituzionale.

L'edizione veneziana è la più ampia delle precedenti. Il confronto segnala le seguenti quantità: 1280, capitoli 25; 1503, capitoli 25, articoli 196; 1548, paragrafi 56; 1556, capitoli 39, articoli 162; 1569, capitoli 40, articoli 212; 1580, capitoli 43, articoli 376

Il testo del 1580 resta anche come documento 'antropologico': una visione dell'uomo (dell'uomo/frate, o frate/uomo) peculiare della cultura del tempo. Il frate rimane uomo sentito con la cultura contemporanea. E quindi avvertito con pessimismo e preoccupazione. Perciò è indispensabile difenderlo, collocarlo in luogo più possibile salvaguardato tramite ingiunzioni, circondato dalle mura possibilmente inespugnabili dei divieti, intimorito dalle innumerevoli pene alle sue possibili colpe. Soggiace -in parte inconsapevole, in parte conscio- il postulato del valore pedagogico della legge: l'uomo è un essere non determinato, ma plasmabile, in permanente formazione. La tendenza preponderante lo flette verso la prevaricazione. Il concilio di Trento aveva dibattuto e definito la problematica del peccato originale, della grazia, della redenzione. La posizione conciliare era passata, ovviamente, appieno nella chiesa. Così pure la posizione giuridica di esso. La legislazione chiara, precisa, onnicomprensiva costituisce prevenzione, antidoto, rimedio ottimali. Questa visione decadente, 'demoniaca' dell'uomo -appannaggio assai marcato dei secoli XIII-XVI, ancor più nel filone della riforma protestante che nel cattolicesimo- è peraltro bilanciata dalla visione ottimista, 'angelica' (almeno come meta) dello stesso uomo, salvato dalla fede e dalle opere, incamminato alla santità tramite asceti, mistica, regolare osservanza. Entrambe le visioni antropologiche lasciano evidenti tracce anche nella legislazione dei Servi, comprese le costituzioni del 1580.

VENEZIA 1580

Prefazione

alla Regola e Costituzioni dei frati Servi
del R. P. F. Giacomo Tavanti Fiorentino
Generale del medesimo Ordine

Ci sono realtà che per nessuna ragione umana possono essere sradicate, come i comandamenti di Dio, e tutto quello che è contenuto in tali radici o da esse germina come da fonte fecondissima e ricchissima, e ce ne sono molte altre che per necessità dei tempi o in considerazione di età bisogna che siano temperate a seconda del luogo, della persona e delle esigenze. Analogamente l'Ordine dei Servi, che milita al servizio di Dio sotto la protezione della Beata Maria Vergine secondo la regola del santo padre Agostino, ha conservato questa stessa regola sempre salda e stabile, giacché è fondata sull'amore di Dio e del prossimo e non si è modificata a causa delle mutevoli vicende dei tempi avvenute lungo ormai trecentoventisette anni, o per l'alternarsi di fatti, luoghi e persone. Invece le Costituzioni del nostro Ordine e gli statuti dei nostri antichi padri, che pure si sforzano di condurci per strade diverse a un solo e medesimo grado di beatitudine, mentre Dio di giorno in giorno insegna più chiaramente i sentieri della salvezza e guida benevolmente i nostri passi sulla via della pace, hanno subito con il trascorrere del tempo e l'invecchiamento della nostra religione (compie già oltre 348 anni) un certo cambiamento. In verità il loro nucleo è rimasto fermo e non si è mai svigorito: saldo e stabile, infatti, è quanto riguarda la vita regolare, quanto si riferisce al dominio della concupiscenza della carne tramite preghiere e veglie, a un comportamento ordinato, alla fuga dal mondo. È cambiato invece ciò che la debolezza umana non riesce a portare, ciò che i tempi calamitosi richiedono con insistenza, ciò che la malvagità degli uomini impone, ciò che lo sconvolgimento dei costumi pretende.

Perciò non sono certamente del tutto nuove le Costituzioni che ora abbiamo tra le mani per essere osservate, e possono dirsi nuove in un certo modo. Infatti, poiché in esse vive l'antica pietà dell'Ordine e dei nostri santi padri, e vi rimane la carità e si conserva la meta della vita eterna, in queste Costituzioni si trova ciò che è antichissimo: servire Dio sotto la protezione della Madre di Dio, abbandonare il mondo e tutto ciò che è in esso, accogliere con scambievolmente amore, stare davanti all'altare di Cristo tra Dio e gli uomini. Perciò in esse non v'è alcuna novità, ma è in pieno vigore una santissima e inalterata antichità. In esse, però, in forza del cambiamento dei tempi, degli eventi, dei luoghi e delle persone, riconosciamo qualcosa di nuovo. Sì, l'Ordine dei Servi ha ricevuto da quei santissimi primi padri molte costituzioni conformemente alla loro buona volontà che tutto si facesse con ordine; crediamo anche, giustamente, che quanti sono venuti dopo e hanno tentato o di abrogare qualcosa da esse o di stabilire norme nuove, lo abbiano fatto con pari e buona volontà, per servire Dio, per prestare obbedienza alla Chiesa cattolica, per insegnarci la via di Dio, infine per portare aiuto, secondo le esigenze del tempo e del luogo, al gregge loro affidato. Sono ormai dieci anni che i nostri sapientissimi predecessori hanno cercato, certo per giusti motivi, di rinnovare queste nostre leggi; ma non so per quale accidente (a meno che non dica a causa del demonio, a cui dispiacciono enormemente tutte le cose che sono gradite a Dio), non hanno mai potuto ottenere ciò.

Finalmente Dio, Padre di consolazione e di misericordia, e la beata Madre di Dio, la Vergine Maria, hanno concesso che nel capitolo generale celebrato a Parma il 26 maggio dell'anno 1579, da coloro che sostenevano il peso e la dignità dell'Ordine intero, fossero scelti, dal numero dei più saggi allora presenti, tre uomini che per ingegno, sapienza, dottrina e saggezza di governo potessero assumere il compito non solo di rinnovare le leggi, ma anche di stabilirle. Furono scelti quindi il reverendo padre provinciale di Lombardia, maestro Alessandro da Scandiano, il reverendo padre provinciale di Venezia, il maestro Paolo Veneto [Sarpi], e il reverendo padre Socio della Provincia Romagnola, maestro Cirillo da Bologna. Questi, alla fine di giugno, erano venuti a Roma perché

insieme al R. P. M. Antonio da Borgo Sansepolcro, Procuratore in Curia Romana, assolvessero l'incarico loro affidato. E furono avvertiti con somma carità dapprima dall'illustrissimo e reverendissimo signore Alessandro vescovo di Porto e di Santa Rufina, vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa, cardinale Farnese, Protettore di tutto il nostro Ordine, poi, in seguito alla partenza del medesimo da Roma, dall'illustrissimo e reverendissimo signore Giulio Antonio di Santa Severina, cardinale presbitero del titolo di San Bartolomeo in Isola, vice-protettore, a essere attenti al bene, all'onore e alla dignità del nostro stato e a non permettere alcun mutamento, neanche per lo spazio di un'unghia, di queste nostre istituzioni regolari; poi ricevuta per mezzo nostro la benedizione dal santissimo nostro signore Gregorio papa XIII, incominciarono a dedicarsi con ogni impegno e carità al lavoro utilissimo di rendere le Costituzioni del nostro Ordine conformi alle santissime disposizioni del concilio di Trento, alla riforma e all'unione di tutto il nostro Ordine, prima diviso in due famiglie – unione fatta da papa Pio V di felice memoria – e alla nuova istituzione delle due province di Venezia e di Mantova. Ma non appena si intraprese un'opera graditissima a Dio e a tutti i buoni, violenta oltre ogni dire si scatenò da settentrione una tempesta per cui ai predetti padri venne in animo e di desistere dall'impresa e di partire dalla città. In seguito avvenne che si trattenessero a Roma per un tempo abbastanza lungo con enormi spese e gravissimi disagi fisici e spirituali per l'ardore del sole a metà estate.

Per evitare tutto questo e pensare alla propria salute, non produssero il formulario delle lettere patenti, che usano tutti i responsabili della nostra religione, per non essere gravati dalle medesime angustie da cui erano agitati nel correggere le Costituzioni. Non fecero neanche l'ufficio della Beata Vergine Maria, da celebrarsi in giorno di sabato, essendo stato a noi assolutamente comandato di celebrare i divini uffici secondo il rito di santa Romana Chiesa, usando il breviario e il messale riformato³². Non curarono di stampare nuovamente il *Mare magnum* per non gravare sull'Ordine con ulteriori spese. Stabilirono che la provincia del Regno di Napoli avesse tre voti nel capitolo generale e che in ogni provincia potesse essere socio del Generale anche chi non è maestro, non solo per la comune pace della religione, ma anche per il sapientissimo e prudentissimo consiglio degli illustrissimi e reverendissimi signori il Protettore e Vice-protettore. Con molto impegno, attenzione, laboriosità, giudizio e sudore, correggendo, spiegando, facendo qualche aggiunta per eliminare abusi, disposero tutto il resto così da abbracciare tutto in 43 capitoli. Questi, rivisti con cura e precisione, con un lavoro diligente e penna sapientissima, per comando del Sommo Pontefice, emendati e corretti una volta e una seconda volta dall'illustrissimo e reverendissimo signore Giulio Antonio cardinale presbitero di Santa Severina, Vice-protettore, e dal medesimo cardinale presentati al santissimo signore nostro Gregorio papa XIII, dapprima con sentenza orale, poi con lettera apostolica in forma di breve ricevettero la forza della conferma pontificia. L'illustrissimo e reverendissimo signore cardinale Farnese, Protettore, comprovò benevolmente con un suo decreto quanto era stato fatto in maniera tanto perfetta.

Tutti i buoni, dunque, accoglieranno volentieri queste Costituzioni corrette, emendate e riviste dai predetti padri, ai quali era stato affidato questo impegno, e anzi dalla stessa religione, loro madre di cui sono figli per professione e voto, adeguate ai santissimi decreti della Chiesa e dei Santi Padri e non difforni dalle prime istituzioni del nostro Ordine, approvate dall'illustrissimo e reverendissimo Protettore, confermate dal santissimo e sommo Pontefice. In esse infatti (come è proprio di una ottima legge) si prescrive il bene, alla virtù si promette un premio, si proibisce la trasgressione, si punisce il male; contengono in sé (è la qualità di una buona legge) onestà, giustizia, opportunità e convenienza. Se a qualcuno forse queste Costituzioni non riescono gradite, costui, per favore, ascolti quello che dicono Isidoro e Graziano: bisogna sapere che molti capitoli vanno considerati in base alla causa, alla persona, al luogo, al tempo; la loro forma, se non analizzata a fondo, confonde e spinge nel labirinto dell'errore certuni, quando giudicano prima di capire e criticano prima di indagare più volte quanto hanno letto.

Cap. I. *Riverenze alla Beata Maria*

1. Poiché l'Ordine dei Servi è al servizio (*militat*) di Dio sotto la protezione speciale della Beata

³² È una delle imposizioni della riforma di san Pio V.

Maria Vergine, è giusto che la onori con speciali atti di ossequio e di riverenza, specialmente durante la celebrazione della divina liturgia. Perciò in ogni chiesa del nostro Ordine vi sia una cappella o un altare dedicato a onore della medesima Beata Vergine.

2. Ogni mercoledì si canti la messa votiva della Beata Maria Vergine³³, a meno che non ci sia stata una festa di nove lezioni, o sia una feria di Avvento, di Quaresima o delle Quattro Tempora, o vigilia. E in essa si dica la colletta *Omnipotens sempiterne Deus qui facis mirabilia magna solus*, per l'Illustrissimo e Reverendissimo signor Cardinale Protettore del nostro Ordine.

3. Si dica anche ogni sera la vigilia della Beata Maria Vergine con tre letture e due responsori; dopo la terza lettura, infatti, si dice la *Salve Regina*; ma di venerdì si canti come in una festa doppia.

4. L'antifona *Salve Regina*, devotamente e senza ripetizione di parole, si canti ogni giorno dopo compieta, eccetto i giorni festivi, quando deve essere cantata dopo il vespro a devozione del popolo. E ad essa convengano tutti i frati del convento, anche gli ufficiali, financo i provinciali, tralasciati tutti gli altri impegni: e perché non si accampino scuse, si suoni a questo scopo la campana.

5. L'ufficio parvo della Beata Maria Vergine si dica in coro, secondo l'ordinario del breviario romano. E nei giorni in cui non si dice in coro, sia eseguito da due o più frati secondo la possibilità dei luoghi.

[Cap. II. *Le celebrazioni liturgiche*
6-20

Cap. III. *I suffragi dei defunti*
21-25

Cap. IV. *Le cerimonie*
26-39]

Cap. V. *La confessione e la comunione*

40. Perché il nemico del genere umano non trovi nulla di suo nei fratelli del nostro Ordine, i chierici non ancora promossi al sacerdozio, i conversi e tutto il personale del convento confessino i peccati una volta la settimana, e ricevano l'eucaristia ogni prima domenica del mese e nella prima domenica di Avvento, nel giorno del Natale del Signore e dell'Epifania, in tutte le feste della Beata Vergine, nella prima domenica di Quaresima, nel giorno della Cena, della Resurrezione e dell'Ascensione del Signore, nel giorno di Pentecoste e del sacratissimo Corpo di Cristo, nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo e nel giorno di tutti i Santi. I diaconi e i suddiaconi sappiano che è massimamente conveniente ricevere la sacra comunione almeno nelle domeniche e nelle solennità, quando sono al servizio dell'altare.

41. I sacerdoti, poiché celebrano con maggiore frequenza, devono ricordarsi della minaccia di san Paolo: *Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve per sé il giudizio, non distinguendo il Corpo del Signore*. Siano avvertiti dal Priore di purificare frequentemente la coscienza con il sacramento della confessione: ogni sacerdote è tenuto a questo almeno nei giorni di festa. E chi sia stato scoperto di aver tralasciato la confessione nei giorni solenni, sia punito severamente come reo di peccato grave.

42. E perché ciascuno possa agevolmente purificare la propria anima, in ogni casa siano stabiliti dal Priore sacerdoti per udire le confessioni dei frati. A questi, e non ad altri, tutti i frati devono confessare i propri peccati: siano segnalati per dottrina e vita, e abbiano la facoltà di assolvere chiunque del nostro Ordine da tutti i peccati, tranne da quelli riservati [...].

[43-46]

Cap. VI. *I candidati all'Ordine*
47-52

Cap. VII. *I novizi*

53. Poiché l'età degli adolescenti, se non è giustamente guidata, è incline al male e a seguire i piaceri, e se non viene educata fin dalla tenera età alla pietà e alla religione, prima che l'abito dei vizi posseda l'uomo intero, mai senza l'aiuto grandissimo e speciale di Dio Onnipotente potrà perseverare nella disciplina regolare, sia dato ai novizi come guida un maestro buono, di vita integra, e grande amante dell'Ordine [...].

³³ La messa mariana del sabato è scomparsa, in conformità alle nuove disposizioni liturgiche date da Pio V.

[54-58]

59. Perché poi si abituino completamente alle orazioni e alle devozioni, ogni giorno dopo compieta, prostrati davanti al Sacratissimo Sacramento del Corpo di Cristo dicano *O sacrum convivium*, con il versetto e l'orazione. Fatto ciò, si rechino all'altare della Beata Vergine e dicano la corona della medesima per il felice stato della santa Romana Chiesa e per il santissimo nostro signor Papa, e per i benefattori e l'aumento dell'Ordine. Cap. VIII. *Il rituale della professione*

60. Venuto il tempo della professione, che sarà solo al termine di un anno intero di prova e a sedici anni compiuti, il Priore ordini al novizio di confessare i suoi peccati con il sacramento della confessione e di ricevere il santissimo sacramento dell'Eucaristia. Poi lo convochi in capitolo, gli esponga che il tempo della sua prova è scaduto e gli chieda se vuole professare nell'Ordine o andarsene. Gli indichi tutti i pesi dell'Ordine e del mondo e poi i vantaggi di ambedue; lo affidi per alcuni giorni alle mani del suo consiglio. Gli permetta di tornare dai suoi per vedere in tutti i modi se da Dio sia stato chiamato all'Ordine.

61. Se vorrà tornare nel mondo, dimesso l'abito dei novizi, gli sia concesso liberamente e senza alcuna difficoltà. Se invece ha deciso in tutta libertà di rinunciare al mondo e di dedicarsi all'Ordine nostro, sia proposto a tutto il capitolo, previa relazione del maestro dei novizi riguardo alla sua vita, indole e qualità; e se con votazione segreta viene ammesso dalla maggioranza del capitolo, sia accolto alla professione.

62. Chi invece non è stato ammesso dal capitolo o non ha voluto professare, subito ritorni dai suoi, lasciato l'abito. A chi va via prima della professione sia restituito quanto gli appartiene. Non può più essere ricevuto nel medesimo o in altro convento.

63. Se per negligenza del Priore un novizio rimane nella religione dopo l'anno in cui si deve fare la professione, non per questo sia ritenuto professore fino a che non abbia emessa espressamente la professione; ma il Priore sia punito per la sua negligenza.

64. Per mantenere l'ordine e togliere confusione, i novizi ricevuti in un convento non siano ammessi in alcun modo alla professione in un altro convento, se non con il consenso del capitolo di quei conventi nei quali erano stati ricevuti per il tempo di prova.

65. Nel fare la professione si osservi la seguente procedura: Si chiami il novizio davanti ai padri, a un notaio e ai testimoni, sia svestito dell'abito e dello scapolare dal Priore che gli dice: Figlio carissimo, ora sei stato spogliato dell'abito della santa religione, puoi andar via, scegli ciò che vuoi. Il novizio allora risponda: Ho scelto di essere disprezzato nella casa del mio Dio piuttosto che abitare nelle tende dei peccatori. Il Priore prosegua: Benedetto tu sia dal Signore, perché hai scelto la parte migliore che non ti sarà tolta.

66. Poi si invochi da tutti i frati l'aiuto dello Spirito Santo con l'inno *Veni Creator Spiritus*. Siano poi benedette le vesti dal prelado che dice: V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. R. Che ha fatto cielo e terra. V. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito.

Preghiamo

Dio onnipotente ed eterno, che con la morte dell'unigenito tuo Figlio, il Signore Nostro Gesù Cristo, ti sei degnato di rinnovare il mondo nella sua caduta, per liberarci dalla morte eterna e portarci alle gioie del regno celeste, guarda, ti preghiamo, questa famiglia radunata nel tuo nome, del cui grembo questo tuo servo desidera essere, perché cresca il numero di coloro che ti servono fedelmente: liberato da ogni turbamento del mondo e della carne e sicuro dai lacci del diavolo, per intercessione della beata Vergine Maria e dei beati Agostino e Filippo, possiede le vere gioie. Per il medesimo Cristo Signore nostro.

Preghiamo

Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di rivestirti della nostra mortalità, imploriamo l'abbondanza della tua immensa generosità: benedici questo genere di vesti, che i santi padri ci hanno ordinato di portare come segno di innocenza e di umiltà, così che colui che le indossa, si rivesta nel corpo, nella mente e nell'animo di te Salvatore nostro. Tu che vivi e regni.

67. *Benedizione dell'abito*

68. *Professione del novizio, preceduta dalla professione di fede secondo la bolla di Pio IV. Il*

novizio promette per tutto il tempo della sua vita di «osservare obbedienza e castità e di vivere sine proprio, secondo la Regola del beato Agostino e le Costituzioni dei Servi, e secondo i decreti del sacro generale Concilio Tridentino».

69. *Preghiera finale*

70. *Rinuncia ai propri beni davanti al notaio.*

71. *Registrazione dell'avvenuta professione nel libro degli atti conventuali.*

72. Fatta la professione, non lo si lasci all'arbitrio della sua volontà. Non abbia relazione con alcuno, anche anziano [...]; ma in tutto sia sottoposto alla cura del maestro dei giovani professi.

[Cap. IX. *L'adozione a figli del convento*

73-74]

X. *I frati conversi.*

75. Affinché coloro che si dedicano al culto divino non siano costretti a sobbarcarsi attività servili, l'Ordine ha bisogno di frati che vengano accolti per servire, denominati conversi. Ed essi non devono essere accolti se non saranno di vita buona e comprovata. Non verranno ammessi alla professione se non dopo il compimento di venticinque anni.

76. E affinché non avvenga confusione nella struttura dell'Ordine colui che come laico [o converso] in passato venne accolto o in futuro verrà accolto, non potrà mai venire promosso agli ordini sacri. Ma se in seguito qualcuno si sarà fatto promuovere [agli ordini sacri] sia sospeso [dal ministero] sulla base del diritto stesso.

77. I conversi non potranno votare nella nomina degli incaricati [della comunità] e nemmeno in qualsivoglia altra questione [conventuale]. Sebbene manchi loro il diritto di voto potranno però essere scelti per compiere qualche attività come al capitolo o al priore parrà utile.

78. Nei luoghi e negli atti comuni abbiano posto dopo i professi e precedano i novizi. Non portino la chierica ma abbiano i capelli corti.

[Cap. XI. *Promozione agli ordini sacri*

79-86

Cap. XII. *I confessori*

87-89]

XIII. *Gli studenti*

90. Si sa di certo, avendo per maestra l'esperienza, che nulla, dopo i buoni costumi, sostiene e aumenta lo stato religioso più che lo studio delle scienze sacre: quando esso si interrompe nell'Ordine, anche i buoni costumi e l'intera situazione della religione ebbero un tracollo. Perciò, perchè non si tralascino gli studi delle lettere, in ogni provincia ci sia almeno un convento in cui sia operante lo studio superiore di teologia e delle arti, e in esso dal priore generale in capitolo generale sia assegnato il reggente, il baccelliere del convento e il maestro dello studio, con gli studenti, i quali almeno per tre anni non siano rimossi da quel convento se non per una urgente ragionevole causa.

[91]

92. Il compito del reggente sia di insegnare prima di tutto ai suoi studenti il timore del Signore, che è l'inizio della sapienza, esortarli al culto divino e a prestare obbedienza al priore, di tenere ogni giorno due lezioni, una di filosofia, l'altra teologica speculativa sulla base di dottori approvati, da stabilirsi ad arbitrio del Generale nel capitolo generale medesimo. Compito del baccelliere del convento sarà tenere la lezione teologica pratica, sui sacramenti o sui principi della vita santa e retta, come il reggente avrà disposto. Compito del maestro degli studenti sarà quello di tenere la

lezione di dialettica datagli dal reggente e di leggere nei giorni festivi il catechismo romano. Tutte le lezioni si tengano nel capitolo o almeno in un luogo aperto a tutti.

[93-97]

[Cap. XIV. *Promozione ai gradi accademici*

98-108

Cap. XV. *I predicatori*

109-113]

XVI. *Il silenzio*

114. Poiché strepiti e grida smodate devono essere estranei a uomini religiosi, tutti i frati mantengano il silenzio prima nel dormitorio [...] ugualmente in sagrestia e in coro, anche quando non si celebrano i divini uffici: così infatti il nostro padre Agostino ordina nella sua Regola: nell'oratorio nessuno faccia qualcosa, se non ciò per cui è stato fatto e da cui prende anche il nome³⁴.

115. Sappiano che ovunque sono proibiti e condannati schiamazzi smodati. E ciò che si dice del silenzio, si intenda riguardo al dovere di evitare qualunque strepito.

116. A mensa, mentre si fa la lettura, sia assolutamente osservato da tutti il silenzio. In capitolo, mentre il Priore sta correggendo qualcuno, nessuno parli, se non con il suo permesso; avuta licenza, parli a voce bassa e umilmente, senza gridare e offendere, non solo per evitare strepiti, ma anche per schivare mali più gravi.

[Cap. XVII. *La refezione*

117-121

Cap. XVIII. *I digiuni*

122-124

Cap. XIX. *Le vesti*

125-131

Cap. XX. *La tonsura*

132-133]

XXI. *Clausura e celle.*

134. Affinché a nessuno sia data piena libertà di uscire ed entrare dal recinto del monastero, si osservi integralmente debita clausura in modo che a nessuno degli estranei venga introdotto la mattina sino alle ore nove, dal pranzo sino all'ora del vespero, dall'ora di cena in avanti. Per nessuna ragione si tengano nei conventi scuole per fanciulli esterni né loro si ammettano a lezione con i novizi. Si eviti altresì la troppa familiarità degli estranei, segnatamente da parte di gente poco seria. Gli estranei nemmeno alle oneste ricreazioni che si fanno secondo consuetudine dei religiosi vengano ammessi. Non si ricevano nel monastero coloro che sotto qualsiasi motivazione vorrebbero sfuggire alla giustizia civile.

135. [In convento] non si allestiscano azioni teatrali né vane rappresentazioni e i frati per tal motivo non si facciano prestare né indossino abiti dei laici.

136. E poiché per la clausura i secolari devono essere tenuti lontani dal monastero e i religiosi invece vi si devono trattenere, nessuno esca di casa se non con un compagno, la cappa e con il capo coperto con lo scapolare e assolutamente senza berretto, e con il permesso del Priore, e non dopo il pranzo fino a nona né dopo compiata. E nei giorni di festa a nessuno sia permesso di uscire, se non per qualche motivo urgente o per bisogni della comunità. Per tutti sia sufficiente uscire due volte la settimana.

137. Quelli che stanno per uscire con la cappa, umilmente inginocchiati chiedano la benedizione al loro superiore. Il Priore poi sia attento che non tutti escano nel medesimo giorno o vadano in giro per la città, in piazza o strada malfamate, o rimangano nelle botteghe a passare il tempo con i secolari e a parlare di inutilità.

138. All'interno dei monasteri non si tengano armi di alcuna foggia né coltelli oltre la misura di un palmo.

139. Nessuno assolutamente giochi a carte, a scommesse, ai dadi e [nessuno giochi] nemmeno con quelli consentiti nei giorni di festa o di digiuno.

³⁴ *Regula ad servos Dei* II, 2.

140. Nel dormitorio a ciascuno venga assegnata la propria cella. Né il Priore Generale, né il Priore Provinciale, né il Priore Conventuale abbiano una residenza separata nel territorio conventuale o altrove nemmeno col pretesto di privilegi, permessi, inveterata consuetudine. Ma ognuno si accontenti di un'unica cella contigua alle altre celle di tutti i frati, le pareti del tutto disadorne, modesti il letto e la mobilia secondo lo stile che si addice a religiosi poveri. Pertanto stanze o locali che restano fuori del dormitorio, a parte i laboratori, oppure altri vani vengano ricondotti a uso comune e vantaggio di ciascun convento se possibile, altrimenti vengano demoliti e il materiale e il pietrame vengano impiegati per l'edilizia conventuale se ci sarà bisogno oppure siano messi in vendita e il ricavato sia impiegato per l'uso comune del convento.

141. Nella [propria] cella e anche fuori del monastero sempre ognuno rimanga da solo in modo che possa dedicarsi alla preghiera e alla lettura nei loro tempi.

142. E perché gli altri frati non si sentano disturbati per l'arrivo di ospiti, vi sia al di fuori del dormitorio uno spazio con giacigli opportunamente allestiti e quanto necessario secondo le possibilità delle case. XXII. *Gli itineranti*.

[143]

144. [Il frate che si mette in viaggio] porti con sé il breviario o la corona se è un converso. In viaggio nessuno porti armi con sé, nemmeno con pretesto di difesa.

145. Prima di uscire dal monastero umilmente chieda la benedizione al suo superiore. E se non sarà di ritorno lo stesso giorno si rechi davanti all'altare o all'immagine della beata Vergine per recitare in ginocchio la preghiera dell'itinerante descritta nel breviario romano; quando ritornerà nuovamente si accosti davanti all'immagine della beata Vergine per ringraziare.

[146-149]

150. Giunti in un convento, siano accolti benevolmente e si dia loro tutto quello che è necessario agli ospiti, e si lavino anche i loro piedi e si offra loro, in nome della carità, tutto quello che è proprio di un modo gentile.

[Cap. XXIII. *Gli infermi*

151-155]

Cap. XXIV. *L'amministrazione dei beni*

156. Poiché le nostre case sono edificate sopra il fondamento della povertà, a nessuno sia lecito tenere e possedere beni immobili, di qualsiasi valore e in qualsiasi modo acquisiti, come propri o anche a nome del convento, per qualsiasi causa o titolo o pretesto, anche per motivo di vecchiaia, di infermità o con pretesto o l'intenzione di una qualsiasi opera pia; ma tutto sia incorporato con gli altri beni del convento e portato sotto la piena e libera potestà dei monasteri.

157. E non sia lecito ai superiori cedere a qualcuno i beni immobili, anche in usufrutto o in uso, o amministrazione o commenda; ma i frutti, che se ne percepiscono, siano posti sotto la fedele cura degli ufficiali della casa.

158. Tutte le elemosine, ricevute dalle confessioni, predicazioni, lezioni, per qualsiasi altra ragione o lavoro o attività, anche se donate o lasciate alla persona, siano consegnate al superiore il quale ordini che sia amministrato a chi le consegna solo quanto sembrerà richiedere la necessità del momento.

159. Abbia una speciale considerazione delle persone; e come richiederà il maggior grado dei frati, lo studio e la necessità, dia loro qualcosa più degli altri per il sostentamento; tuttavia ciò avvenga con misura e prudenza così da non sottrarre agli altri il necessario. E se concederà a uno qualcosa in base all'affetto piuttosto che al merito e alla necessità di chi riceve, o che violi la condizione di povertà, sappia che incorrerà nell'ira di Dio onnipotente. [160-163]

164. Perché poi la rendita annua sia sufficiente per la famiglia, si faccia un'esatta e sapiente analisi della rendita annua nei singoli conventi; e dapprima dettratti gli oneri pubblici, le tasse, le decime, le collette, e altre cose simili, perché nessun convento sia gravato oltre le proprie forze, sia stabilito dal Generale con il Provinciale e il Socio, previa una matura riflessione, quale numero di frati da quelle entrate possa essere mantenuto, considerati gli obblighi per la celebrazione delle messe e tenuto conto dei padri anziani e dei giovani da istruire, perché le uscite non siano maggiori delle entrate. Così i frati si dedicheranno serenamente alle preghiere e alle sacre letture e nei loro monasteri

offriranno a Dio un operoso servizio.

[165-168]

Cap. XXV. *Le qualità e l'autorità del Generale*

169. Il Priore Generale sia maestro in teologia, di 40 anni almeno, e che sia rimasto in religione almeno venti anni ultimi continui; non sia rimasto fuori convento, sia pure con licenza dei superiori, nell'ultimo sessennio passato; non sia mai caduto in sospetto di eresia; sia di buona reputazione e fama, notevole per costumi illibati, per prudenza di governo e santità di vita; abbia dato prova della sua amministrazione e non sia stato in quella carica nell'ultimo sessennio.

[170-176]

Cap. XXVI. *Le qualità e l'ufficio del Procuratore dell'Ordine*

[177-178]

179. [Il Procuratore dell'Ordine] sia tenuto a trattare con ogni attenzione e sollecitudine in Curia Romana gli affari dell'Ordine e di ogni provincia o convento. E nel caso di una lite tra un convento e un frate, o tra un superiore e l'inferiore, il Procuratore sia tenuto a difendere le parti del convento e del superiore. Non possa tuttavia a nome dell'Ordine trattare o fare alcunché fuori della Curia Romana, se non dietro mandato del Protettore.

[180-182]

183. Il Procuratore rimanga, per sua abitazione, nel convento di S. Marcello di Roma, da cui riceva il medico, le medicine e le altre cose che sono in comune. Ma egli si provveda da sé legna, olio, candele. Sia tuttavia libero da tutti gli incarichi del convento.

[184-185]

Cap. XXVII. *Le qualità e l'autorità del Provinciale*

[186]

187. Il compito [del Priore provinciale] è di vigilare con sollecitudine per l'aumento della provincia a lui affidata e di indurre tutti, con la parola, l'esempio e le correzioni, all'osservanza delle Costituzioni. [...]

188. Visiti tutti i conventi della sua provincia insieme al Socio ogni anno in cui il Generale non l'abbia visitata. E durante la visita non faccia nulla di importante senza il consiglio del Socio.

[189-190]

191. Corregga gli errori della colpa più grave e durante la visita anche quelli di colpa leggera o grave. Abbia voce in ogni capitolo conventuale della sua provincia. Formi anche le famiglie dei conventi, trasferendo i frati, se ve ne sia bisogno, da un convento all'altro. E al Generale, che ordina di rimuovere un frate da un convento e assegnarlo in un altro, obbedisca assolutamente.

[192-195]

Cap. XXVIII. *Le qualità e l'ufficio del Socio*

196-198]

Cap. XXIX. *Le qualità e l'autorità del Priore conventuale.*

199. Il Priore conventuale si distingua per equilibrio e prudenza. Abbia esercitato il ministero sacerdotale per un triennio. Non sia stato Priore nel medesimo convento lungo quattro anni. Non ricopra l'ufficio di definitore nel capitolo provinciale l'anno in cui è eletto. Non risulti incriminato o reo confesso di ruberie o frodi. Sia idoneo ad esercitare il ministero pastorale nello stesso convento.

200. Nello stesso [convento] sarà tenuto a mantenere la propria continuativa residenza. Da quel [convento] non potrà assentarsi per un mese se non per una ragione conosciuta, approvata e concessa per iscritto dal [priore] Provinciale. Si ritenga vacante a termini di diritto l'ufficio del Priore che avesse agito diversamente e il [priore] Provinciale immediatamente proceda alla nomina di un altro.

201. Il Priore non avrà alcuna facoltà di scomunicare i suoi frati e nemmeno potrà richiedere la sentenza di scomunica per cose perdute e sottratte oppure per [carpire] qualsiasi informazione.

202. In primo luogo si occupi con zelo della chiesa. Sia cura prioritaria che la chiesa si conservi integra nelle sue strutture e venga riparata, che si mantenga inoltre pulita e spolverata come si conviene, che sia provvista di libri, vasi, ornamenti e quanto altro concerne il servizio dell'altare e il culto divino.

203. Guidi la condotta dei frati e corregga le loro mancanze secondo le norme delle Costituzioni;

ma non proferisca ingiurie e contumelie contro di loro per nessuna ragione. Osservi e faccia osservare le Costituzioni. Somministri quanto è necessario ai malati. Eviti le specialità nel cibo e condivida la vita con i frati. Si preoccupi che venga distribuita ai frati la biancheria a tempo debito. Sostenga nel servizio gli incaricati del suo convento esortando, dialogando, spronando e correggendo. Non si intrometta in nessuna faccenda particolare, ma sempre e su tutte sia vigilante.

204. Non contragga debiti né venda beni mobili senza il consenso dei padri. Ma non potrà alienare beni immobili se non con il consenso del Priore Generale ottenuto per iscritto e non senza le procedure richieste dal diritto.

205. Non costruisca edifici che comporterebbero la vendita di beni del monastero o l'accensione di pesanti debiti né motivati da ricercatezza. Affinché questa disposizione sia osservata non potrà costruire edifici che sorpassino il valore di due aurei senza il consenso dei padri; se poi [il progetto] supera il valore di venti aurei, oltre il consenso dei padri, è vincolante anche il permesso scritto da parte del [priore] Provinciale.

206. Nel convento di cui è Priore non abbia alcun potere di sorveglianza delle lettere, eccetto quelle che gli sono state spedite dal Generale, dal procuratore dell'Ordine o dal Provinciale per quelle cose soltanto che riguardano l'Ordine.

207. Ispezioni ogni mese attentamente le celle dei frati. Se scoprirà qualcosa di illecito e di frivolo o altre cose in qualsiasi modo sconvenienti, le sottragga e le distrugga e se fossero vesti immediatamente le laceri e punisca i possessori.

208. Non avrà potere di cacciare un frate dal monastero oppure accoglierne un altro se non con espresso consenso da parte del [priore] Provinciale. Quando sono presenti il [priore] Generale o il [priore] Provinciale non dia la benedizione ai frati. Mandi ad esecuzione le sentenze del [priore] Generale o del [priore] Provinciale concernenti frati colpevoli: sia privato dell'ufficio se ciò non avrà fatto. Sottoponga alla pena egli stesso i frati colpevoli di gravi scorrettezze o colpe lievi e non rimetta casi siffatti al [priore] Generale o al [priore] Provinciale. Infine si adoperi di condurre a termine umilmente ogni cosa che la carità gli avrà insegnato come spettante al padre nei confronti dei figli.

[Cap. XXX. *Le qualità degli ufficiali conventuali*

209- 216

Cap. XXXI. *L'ufficio e l'autorità del vicario*

217-221

Cap. XXXII. *Le visite*

222-235

Cap. XXXIII. *La colpa leggera*

236-238

Cap. XXXIV. *La colpa grave*

239-243

Cap. XXXV. *La colpa più grave*

244-260

Cap. XXXVI. *La colpa gravissima*

261-268

Cap. XXXVII. *I giudizi*

269-300

Cap. XXXVIII. *Gli apostati*

301-311

Cap. XXXIX. *Le precedenze*

312-318]

Cap. XL. *Il capitolo conventuale.*

319. Il capitolo conventuale sia radunato dal [priore] Generale o Provinciale durante la visita [canonica] e ogniqualvolta parrà loro opportuno in vista di emendazione dei comportamenti e di correzione di eccessi. Venga radunato altresì dal Priore conventuale in vista della elezione degli incaricati della casa, di affari comuni del convento, per la correzione di comportamenti ogni volta che a lui parrà opportuno.

320. Tuttavia [il capitolo] ogni venerdì venga radunato, a meno che una giusta causa lo impedisca: in esso i frati dicano le proprie colpe e a quelle vengano imposte salutari penitenze e se vi sarà qualcosa da correggere, venga corretta. Poi il Priore esorti i frati a progredire nella vita, a conservare la pace e la disciplina regolare. Dopo questo raccomandi alle loro preghiere lo stato della santa madre Chiesa, il Sommo Pontefice, l'illustrissimo e reverendissimo [cardinale] nostro Protettore, il Priore Generale e Provinciale, tutti i governanti di tutto il mondo cristiano, nonché le anime dei frati defunti, i benefattori dell'Ordine vivi e defunti.

321. Quando [il capitolo] si raduna per la trattazione di faccende comuni del convento o per l'elezione degli incaricati, non abbiano diritto di voto se non quanti dimorano come membri di quel convento mediante obbedienza del [priere] Provinciale, siano insigniti dagli ordini sacri e non siano altrimenti inabili a esprimere il voto; [saranno] del tutto esclusi quanti sono privati del diritto di voce attiva, quanti dimorano fuori convento anche se con regolare autorizzazione, i professi prima del conferimento dell'ordine del suddiaconato, conversi e novizi.

322. Prima di procedere alla elezione degli incaricati [conventuali], si dica l'inno *Veni Creator Spiritus* e la preghiera allo Spirito Santo. Poi venga esposta ai presenti elettori l'agenda capitolare, si esortino ad eleggere, tenendo Dio davanti agli occhi, uomini idonei ad assumere gli incarichi della casa. Dopo questo il superiore e in seguito gli altri secondo il proprio grado di precedenza, se volessero proporre qualcuno per l'elezione a un incarico, accostandosi al superiore, ne facciano il nome. Si proceda poi alla elezione tramite votazione segreta: colui che avrà riportato un numero di voti maggiore della metà, quello si ritenga eletto, si notifichi con quanti voti favorevoli sia stato eletto, dal superiore mediante il segno della croce venga confermato.

323. Se poi nessuno sarà stato eletto, in quanto che tutti [i nominativi] hanno riportato meno della metà dei voti, si ripeta il capitolo in altro tempo e sia fatto tutti i giorni finché qualcuno non resti eletto: nel frattempo tuttavia il Priore provveda al resto.

324. Sebbene tutti gli incaricati della casa vengano eletti nel capitolo conventuale, tuttavia quanti amministrano i beni, come il sindaco, il depositario e l'economista, saranno rimovibili a discrezione del [priere] Generale o Provinciale a tenore del decreto del sacro Concilio Tridentino. Cap. XLI. *Il capitolo provinciale*

325. Il capitolo di ciascuna Provincia sia fatto in essa ogni anno, nel luogo che stabilirà il Provinciale e nel tempo prescritto dal Generale, mentre i capitoli di tutte le province si celebrino nei due mesi dopo Pasqua. E in esso abbiano voce il Generale, il Provinciale, il Socio, i maestri e i Priori dei conventi principali, non dei conventi uniti, con i propri consiglieri, e i baccellieri che tuttavia siano rimasti dentro i conventi dell'Ordine, esclusi assolutamente i maestri e i baccellieri extra claustra, sia pure con il permesso dei superiori.

326. Perché la provincia non sia gravata da spese superflue, non venga al capitolo alcuno che non sia vocale, se non per causa conosciuta ed espressamente approvata per iscritto dal Provinciale. Chi presumerà di agire contro tale disposizione, sia subito respinto dal capitolo e reso inabile a ricevervi incarichi.

[327-328]

329. Giunto il giorno del capitolo, all'aurora si dica la Messa dello Spirito Santo con la partecipazione di tutti i vocali. Al termine di essa, si tenga dal Generale un discorso sulla riforma con l'ammonizione, per la correzione dei costumi della provincia e dei conventi, e per l'incremento del culto divino, e per la scelta degli ufficiali adatti all'amministrazione della provincia e dei conventi; si legga la lettera [di indizione] del capitolo. Dopo la lettura tutti, genuflessi dinanzi all'immagine della Beatissima sempre Vergine Maria, dicano devotamente senza canto la *Salve Regina*, con il versetto e l'orazione della medesima Beata Vergine. 330. Poi si enumerino da parte dei Priori i nomi dei frati defunti in quell'anno, e si dia l'assoluzione generale con il salmo *De profundis*, il versetto e l'orazione *Absolve*. Si elenchino anche dai Priori

dei singoli conventi i nomi dei benefattori viventi e si faccia per loro una orazione comune con il salmo *Deus misereatur nostri*, il versetto *Salvos fac servos tuos* e l'orazione *Praetende Domine fidelibus tuis*.

331. Poi si faccia diligente esame dei vocali [...]

332. Si scelgano quattro Definitori [...]

[333]

334. Il Priore provinciale, deposti nelle mani del Generale il sigillo e il libro delle Costituzioni, chieda umilmente perdono di omissioni e colpe commesse durante il suo ufficio. E poi esca dal luogo del capitolo. Anche i Priori rinuncino liberamente al loro ufficio.

335. Il Priore generale dica quindi che se qualcuno intenda sollevare obiezioni contro il Provinciale, lo faccia, si intende riguardo a colpe manifeste degne di citazione; e se sarà riconosciuto colpevole, sia scelto un altro secondo la procedura sotto indicata, il cui ufficio duri fino al capitolo provinciale anteriore al prossimo capitolo generale. Se poi nessuno ha da sollevare critiche o le accuse e i rilievi sono di poco conto, sia confermato dal Generale con un segno di croce.

336. Dopo questo il Provinciale, il Socio e i Definitori giurino nelle mani del Generale che agiranno secondo Dio e la coscienza sia nel giudicare le cause, sia nello scegliere gli ufficiali, sia in altre cose che conosceranno utili alla salvezza delle anime e al progresso della provincia, messo da parte ogni sentimento umano. Poi, riuniti in un luogo, presente il Generale, se egli sarà d'accordo, messi da parte sentimenti dell'animo, chiedano ai discreti, per mezzo di giuramento, se i decreti del precedente capitolo e visita siano stati eseguiti riguardo al culto divino, l'osservanza regolare e l'amministrazione dei beni temporali.

337. Frattanto, mentre gli altri frati vanno in chiesa per celebrare le messe, quando anche cantino la messa per i frati e benefattori defunti, il Provinciale, il Socio e i Definitori ricevano dai Priori per iscritto i resoconti, per ogni convento, delle entrate e uscite dell'anno precedente: i Priori che non li abbiano presentati, siano inabili a ricevere cariche in quell'anno. Perché tutto questo possa essere fatto nel modo migliore, in quel giorno nessuno esca di casa per qualsiasi causa o pretesto. Poi ascoltino le vertenze, qualora ci siano tra alcuni. Poi procedano all'esame di quelli che devono essere promossi al grado di baccellierato, secondo la forma sopra indicata al capitolo 14.

338. Infine il Provinciale, il Socio e i Definitori, riuniti essi soltanto insieme, [...] correggano e rinnovino quanto vedranno mancare di riforma nella provincia o in qualche convento. [...]

339. Nessuno potrà prorogare la propria carica nel medesimo monastero oltre un biennio, se non nei conventi non collegiati, dove potrà essere confermato per un altro biennio per incremento del convento [...]

340. Tuttavia resti valido il diritto proprio del Generale di designare i Priori nel convento di S. Marcello a Roma e nel convento della Beata Maria Vergine di Mergellina a Napoli; questi Priori, tuttavia, non possono durare più di due anni, come anche tutti i Priori degli altri conventi dell'Ordine. [...]

341. Si conservi parimenti il diritto proprio dei capitoli dei monasteri di eleggere i Priori nei conventi ad essi uniti; questi Priori tuttavia non abbiano voce nel capitolo provinciale.

[342-344]

345. Confermata dal Generale l'elezione degli ufficiali e i decreti, tutto sia letto e pubblicato. Si canti poi l'inno *Te Deum laudamus*, e si vada in processione in chiesa. Il Priore Provinciale e tutti i Priori conventuali facciano la professione di fede ortodossa.

346. Terminata la professione, ci sia la confessione e l'assoluzione generale e si ordini a ciascuno, non appena sia giunto alla propria di casa, di dire tre messe: una dello Spirito Santo con l'orazione *Deus omnium fidelium pastor et rector*, per il felice stato e la conservazione del santissimo signore nostro il Papa e della santa Romana Chiesa; un'altra della Beata Vergine per l'aumento dell'Ordine, e una terza per i defunti. Nessuno dei Priori se ne parta senza aver prima per iscritto, con la firma del Provinciale, i nomi dei frati che saranno assegnati nel suo convento per quell'anno.

[347-351]

Cap. XLII. *Il capitolo generale*

352. Il Capitolo generale sia celebrato di triennio in triennio, nel luogo e nel tempo stabiliti dal Priore Generale. Sia decretato con lettere patenti dal medesimo Generale a tutti i Provinciali dieci mesi prima. [...]

353 Nel capitolo generale abbiano voce il Generale, il Procuratore dell'Ordine nella Curia romana, i

Definitori generali, i Priori Provinciali delle nove province, i maestri che hanno ricoperto l'ufficio di generale e i Soci di ciascuna delle nove province dell'Ordine, cioè di Toscana, Romana, di Romagna, di Lombardia, della Marca Trevisana, Veneta, Mantovana, Genovese e Napoletana. 354. E poiché le due province, la Narbonese e quella della Corsica e Sardegna, troverebbero grandi difficoltà per la scarsità dei monasteri e la lunghezza del viaggio, se dovessero inviare singolarmente tre frati, è sufficiente che ciascuna mandi a suo nome un solo vocale.

[355-358]

359. Si proceda poi all'elezione del nuovo Generale, in modo che chi ha rinunciato non possa essere nuovamente rieletto se non dopo una vacanza di sei anni. Nell'elezione si osservi questa modalità: il Primo Definitore ammonisca i padri del capitolo che non eleggano uno per simonia, o per amore o per timore o altro sentimento umano, ma secondo Dio e coscienza scelgano per Generale colui che possa essere davvero il padre di tutti e che sappia governare e giovare a tutti. Legga poi i nomi dei padri che gli saranno stati presentati dai provinciali a nome delle loro province, e siano disposti secondo il loro ordine di precedenza.

360. Prima che si proceda all'elezione, siano ascoltati coloro che vorranno avanzare riserve contro la persona nominata o proposta e la causa sia chiusa quanto prima dai Definitori. I nominati dalle province non possono rifiutare di essere eletti Generali; ma i padri del capitolo siano tenuti a proporre tutti i nominati, contro i quali non ci sia stata alcuna legittima riserva, ad essere eletti per suffragio segreto.

361. Dunque, presentato ciascuno, quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti sopra la metà di tutto il capitolo, sia Generale e venga proclamato dal primo Definitore con il favore di quanti voti sia stato eletto. Ed egli chiamato per prima cosa davanti a tutti nel medesimo capitolo generale faccia professione di fede cattolica, secondo la formula data dalla Santa Sede Apostolica, nelle mani del medesimo primo Definitore.

362. Poi in particolare, secondo la disposizione di papa Clemente VI di felice memoria, presti giuramento ponendo la mano sui santi Vangeli di Dio, che sarà fedele alla santa Romana Chiesa, al santissimo signore nostro il Papa e ai suoi legittimi successori, e che si comporterà con equità e sollecitudine nel compiere provvedimenti, promozioni, conferme, rifiuti, destituzioni e correzioni più gravi, senza preferenze di persone, secondo Dio e la sua retta coscienza, la Regola del beato Agostino e le Costituzioni dell'Ordine e le lodevoli consuetudini ad esse non contrarie, e che eserciterà fedelmente il suo ufficio.

363. E con questa sola elezione, canonicamente avvenuta, il Priore Generale sia eletto, sia inteso confermato e come confermato dalla Sede Apostolica sia ritenuto. Il primo Definitore sia tenuto a consegnargli subito il sigillo e il libro delle Costituzioni e metterlo al primo posto e prestargli obbedienza con il bacio della mano.

364. Ciò fatto, ciascuno ugualmente gli presterà obbedienza con il bacio della mano. Si canti poi l'inno *Te Deum laudamus* e tutti in processione si rechino in chiesa ringraziando Dio. Giunti in chiesa, terminato l'inno *Te Deum*, i cantori dicano *Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix*, e dal Generale si dicano le orazioni della Beata Vergine, di sant'Agostino e del beato Filippo. E il Generale ordini a tutti i vocali, sotto pena di privazione di voce attiva e passiva per un sessennio, che nessuno si allontani dal capitolo per tre giorni, contando dall'indomani. [365-367: in questi tre giorni il Generale scaduto farà il resoconto della sua amministrazione, saranno discusse le cause tra province, conventi e persone, ci sarà la promozione dei maestri, e verranno emanati decreti]

368. Si proceda infine all'elezione del Procuratore dell'Ordine, proposti quelli che saranno stati presentati dai Provinciali a nome delle proprie province. E nominati tutti secondo l'ordine delle province, si proceda all'elezione per votazione segreta: nessuno di quelli proposti, contro i quali non ci sia stata legittima riserva, possono rifiutare.

369. E colui che avrà ottenuto più voti oltre la metà di tutti i vocali, sia eletto Procuratore dell'Ordine nella Curia Romana. Ed egli per prima cosa giuri nelle mani del Generale di compiere fedelmente tutto quello che le Costituzioni stabiliscono riguardare il suo ufficio. Poi, fatto il segno della croce, sia confermato dal Generale e per mano del pubblico notaio gli sia dato il mandato di procuratore.

[370: conclusione del capitolo]

Cap. XLIII. *Le Costituzioni*

371. Non si mutino mai in alcun modo queste Costituzioni; ma, restando esse uguali, se capiterà l'occasione per la quale sia necessario fare nuovi statuti, il capitolo generale possa redigere e promulgare nuove Costituzioni, che tuttavia non siano in contrasto con i sacri canoni e decreti del sacro concilio Tridentino e degli altri concili generali, con altre costituzioni apostoliche e con le presenti Costituzioni. Le nuove Costituzioni, promulgate in capitolo generale, si intendano avere subito forza giuridica e siano aggiunte a queste presenti.

372. Il Generale non può da solo redigere costituzioni riguardanti tutto l'Ordine o la sua condizione. Però con i Provinciale e il Socio può pubblicare o abrogare statuti particolari, riguardanti tutta la provincia o un suo convento. Tali statuti si intendano avere validità fino a che non saranno revocati da loro stessi o dai successori.

373. Nel caso che sorga un dubbio su un'espressione delle Costituzioni, si faccia riferimento al capitolo generale, la cui dichiarazione sia scritta in margine alle presenti Costituzioni e sia osservata. Nel frattempo tuttavia fino al capitolo generale tutti devono attenersi alla dichiarazione del Priore Generale.

374. Per queste Costituzioni, sia per le dichiarazioni che di esse dovranno essere fatte o per le costituzioni che dovranno essere emanate dai capitoli generali, nulla si intenda mai abrogato dei privilegi e capitoli concessi dal R. P. maestro Giacomo da Firenze, Generale del nostro Ordine, al convento della Beata Maria Annunciata di Firenze, riguardanti il suo governo, e confermati dal santissimo signore nostro il signor Papa Gregorio XIII, per mezzo di lettera in forma di breve, data a Roma presso S. Pietro il 22 novembre 1578, settimo anno del suo pontificato. Né dal documento di concordia e intesa avviata con i frati delle province Veneta e Mantovana, e dalla convenzioni e capitoli in esso contenuti relativi allo stato delle medesime province, e ugualmente confermati dal medesimo santissimo signore nostro, signor Papa Gregorio XIII per mezzo di analoga lettera in forma di breve, dato a Roma il 20 Aprile 1574, anno secondo del suo pontificato; ma tutto questo sia salvo e conservato, permanga integro e intatto.

375. Perché nessuno possa avanzare come scusa l'ignoranza di queste Costituzioni, il Priore Generale e i Provinciali sono obbligati a portare sempre con sé il libro delle Costituzioni e allo stesso modo tutti i Priori conventuali devono averlo nel proprio convento. I superiori, se troveranno nelle visite un convento privo delle Costituzioni, depongano il Priore dal suo ufficio.

376. E ancora nelle visite e quando ce ne sarà bisogno, i Priori dei conventi ammoniscano piuttosto spesso tutti i frati alla osservanza di esse così che possano progredire nella vita regolare; per conseguire anche la perfezione, spessissimo tutti i frati effondano preghiere a Dio, al quale sia l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.